

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 7

Anno 51

14 gennaio 2020

N. 8

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
14 GENNAIO 2020, N.1

**Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio
di Edilizia Residenziale Pubblica danneggiato dal Sisma – Rimodulazione e appro-
vazione a mese di gennaio 2020**



IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 122/2012

Ordinanza n. 1 del 14 Gennaio 2020

Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica danneggiato dal Sisma – rimodulazione e approvazione a mese di Gennaio 2020

Visti:

- l'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21.05.2012 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 01 agosto 2012, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 06 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012." e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" per le attività di ricostruzione;
- l'art.10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possano costituire apposita struttura commissariale;

- il comma 1 lettera a) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, che dispone che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscano, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "...le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo...";
- il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012 del 06 giugno 2012 convertito con modificazioni con Legge 122/2012 del 01 agosto 2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei Sindaci dei comuni e dei Presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";
- l'articolo 2 bis comma 44 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 pubblicata sulla G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 febbraio 2013 riportante l'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2084 del 14 dicembre 2015 che istituiva, ai sensi della L.R. n. 6 del 2004, l'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012;
- l'ordinanza n. 12 del 5 maggio 2017 con la quale il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario Delegato ha attribuito all'Agenzia per la ricostruzione sisma 2012 l'attività di istruttoria e di liquidazione dei contributi spettanti ai beneficiari relativi al ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma;
- il Decreto del Commissario Delegato n. 2856 del 128 ottobre 2017 "Ricognizione dei provvedimenti adottati dal Servizio Qualità Urbana e Politiche Abitative della Regione Emilia-Romagna per l'assegnazione e liquidazione di contributi ai soggetti attuatori".

Dato atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche la funzione di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Rilevato:

- che in base alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 06 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il Presidente, in qualità di Commissario delegato, ha programmato una serie di interventi relativi al ripristino del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 23 del 14 agosto 2012 ha istituito un piano di azioni finalizzate alla realizzazione del "Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" fra le quali il recupero di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 49 del 2 ottobre 2012 ha istituito il "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica";
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 54 del 10 ottobre 2012 ha disposto una modifica del "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica" di cui all'ordinanza 49/2012;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 24 del 01 marzo 2013 ha disposto una rimodulazione del "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica" di cui all'ordinanza 49/2012 e s.m.i.;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con proprie ordinanze n. 29 del 28 agosto 2012 e s.m.i., n. 51 del 5 ottobre 2012 e s.m.i. e n. 86 del 6 dicembre 2012 e s.m.i. ha fissato i criteri e le modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili;
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con proprio decreto n. 259 del 16 aprile 2013 ha dato "Disposizioni relative alla quantificazione dei contributi, alla definizione dei criteri per la valutazione della congruità della spesa e delle procedure per la rendicontazione, modalità di erogazione e liquidazione dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari per gli interventi di edilizia residenziale pubblica finanziati dall'ordinanza n. 49/2012 e s.m.i. e rimodulata con ordinanza n. 24/2013;

- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato con propria ordinanza n. 119 dell'11 ottobre 2013 ha dato "Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati";
- che il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con proprie ordinanze n. 138 del 11 novembre 2013, n. 15 del 14 aprile 2015 e n. 11 dell'11 marzo 2016 ha integrato e modificato l'ordinanza n. 24 del 01 marzo 2013;
- che, per la fase di completamento degli interventi relativi al ripristino del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica il Presidente, in qualità di Commissario delegato, con propria ordinanza n. 24 del 24 ottobre 2017 ha approvato il "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica", istituendo:
 - un nuovo elenco degli interventi (Allegato A all' ordinanza n. 24 del 24 ottobre 2017);
 - un nuovo regolamento per l'attuazione e la realizzazione degli interventi (Allegato B all' ordinanza n. 24 del 24 ottobre 2017);
 - una nuova modulistica per la gestione del Programma (Allegato C all' ordinanza n. 24 del 24 ottobre 2017);
- che, il Presidente, in qualità di Commissario Delegato, con propria ordinanza n. 26 del 7 novembre 2018 ha approvato una rimodulazione introducendo modifiche all'Ordinanza 24/2017 ed ai relativi allegati;

Preso atto:

- che il "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica" istituito con ordinanza n. 26 del 7 novembre 2018 prevede complessivamente uno stanziamento di **€ 42.625.347,10** e che detto importo è ripartito per 4 ambiti provinciali per un totale di **123** interventi;
- che gli importi stanziati per singolo ambito ammontano a:

AMBITI PROVINCIALI	IMPORTO STANZIATO
MODENA	17.644.216,66 €
BOLOGNA	15.390.175,72 €
REGGIO EMILIA	4.611.130,70 €
FERRARA	4.979.804,02 €
TOTALE	42.625.347,10 €

- che l'elenco completo degli interventi che costituiscono il Programma è riportato nell'allegato A all'ordinanza 26/2018, "Elenco interventi" nel quale ad ognuno di essi è attribuito sia un numero d'ordine, sia le risorse economiche stimate per la sua completa realizzazione;
- che le disposizioni normative alle quali i soggetti attuatori devono attenersi per attuare il Programma sono riportate nell'Allegato B all'ordinanza 26/2018, "Regolamento";
- che la modulistica con cui i soggetti attuatori devono inoltrare le richieste all'Agenzia regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 è riportata nell'allegato C all'ordinanza 26/2018, "Modulistica per la gestione del Programma";
- che a seguito delle indicazioni fornite dai soggetti attuatori è stato predisposto e aggiornato nei singoli importi l'elenco completo degli interventi ricompresi nel "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica" esplicitati all'allegato A alla presente ordinanza, "Elenco interventi", comprendendo quelli eseguiti, quelli in corso di esecuzione e quelli di prossima realizzazione;

Considerato:

- che i singoli soggetti attuatori hanno richiesto di aggiornare l'elenco completo degli interventi ricompresi nel "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica";
- che i singoli soggetti attuatori hanno richiesto di rimodulare gli importi stimati per la singola realizzazione degli interventi;
- che i singoli soggetti attuatori hanno fornito nuove indicazioni sugli importi di co-finanziamento degli interventi mediante l'utilizzo di quota parte del rimborso assicurativo per danni da sisma riscosso dagli stessi, e mediante l'utilizzo di fondi propri;
- che i singoli soggetti attuatori hanno rappresentato di voler affrontare l'esecuzione di alcuni degli interventi in più stralci, e di voler finanziare questi ultimi mediante coperture finanziarie distinte, per un più efficace utilizzo delle stesse, ed in particolare per una più generale rendicontazione dei contributi del Commissario Delegato;
- che a seguito della conclusione di alcuni interventi si sono determinate delle economie sulle risorse precedentemente stimate per la loro realizzazione;

Ritenuto opportuno

- accogliere tutte le richieste e le indicazioni degli enti attuatori e quindi di dover aggiornare a gennaio 2020 l'elenco completo degli interventi allegato A "Elenco interventi", già approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 26/2018;

- rivedere ed aggiornare parte dei contenuti del Regolamento (allegato B), già approvato con ordinanza del Commissario delegato n. 26/2018, introducendo alcune modifiche al fine di meglio dettagliare alcune situazioni particolari e per accogliere i cambiamenti intervenuti nella legislazione sovraordinata, alla quale il regolamento fa riferimento;
- rivedere la modulistica per la gestione del Programma (allegato C), già approvata con ordinanza del Commissario delegato n. 26/2018, aggiornandola;

Rilevato

che per i 4 ambiti provinciali si rileva un fabbisogno complessivo di **€ 42.625.347,10**, invariato rispetto a quanto già previsto dall' Ordinanza 26/2018, sia complessivamente che per ambito, per un totale di **125** interventi così articolato:

AMBITI PROVINCIALI	IMPORTO STANZIATO
MODENA	17.644.216,66 €
BOLOGNA	15.390.195,72 €
REGGIO EMILIA	4.611.130,70 €
FERRARA	4.979.804,02 €
TOTALE	42.625.347,10 €

Inteso

approvare quindi con il presente provvedimento un aggiornamento dell'allegato A (Elenco degli interventi), dell'allegato B (Regolamento) e dell'allegato C (Modulistica per la gestione del Programma);

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare l'elenco degli interventi (Allegato A) aggiornato a gennaio 2020 inseriti nel "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio edilizia residenziale pubblica", allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Regolamento (Allegato B) che contiene le disposizioni normative alle quali i soggetti attuatori dovranno attenersi per completare l'attuazione del Programma, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) di approvare la modulistica per la gestione del Programma (Allegato C) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di dare atto che l'ammontare complessivo del costo di tutti gli interventi inseriti nel Programma comporta una spesa di **€ 42.625.347,10** che risulta articolata secondo i seguenti ambiti provinciali per complessivi **125** interventi:

AMBITI PROVINCIALI	IMPORTO STANZIATO
MODENA	17.644.216,66 €
BOLOGNA	15.390.195,72 €
REGGIO EMILIA	4.611.130,70 €
FERRARA	4.979.804,02 €
TOTALE	42.625.347,10 €

- 5) di dare atto che la somma di **€ 42.625.347,10**, invariata rispetto all'ordinanza commissariale 26/2018, risulta stanziata a valere sul fondo di cui all'art. 2 il decreto-legge 06 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 01 agosto 2012, n. 122, senza nuovi oneri.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)



AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE
SISMA 2012

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA
RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DANNEGGIATO DAL SISMA**

CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI GENNAIO 2020

Ordinanza n. del Gennaio 2020

**ALLEGATO "A"
ELENCO INTERVENTI**

Bologna, gennaio 2020

NUMERO DOGRINE	SOGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE ADEB	INTERVENTI SU CONDOMINI TOTALMENTE PUBBLICI		INTERVENTI SU CONDOMINI MISTI - ALLOGGI PUBBLICI E PRIVATI				
								A	B	C	D	E		
								(B+C)		(D+E)				
1	AGER MODENA	COMUNE DI BOMPORTO	VIA RAVARINO CARRI 3	BOMPORTO	7	0	B (F)	€ 2.102,00	€ 2.102,00					
2	AGER MODENA	COMUNE DI CAMPOSANTO	VIA GALEAZZA 6	CAMPOSANTO	3	3	B	€ 74.536,57	€ 74.536,57					
3	AGER MODENA	COMUNE DI CARRI	VIA PIOPPI QUIRINO 1-3	CARRI	8	1	B	€ 23.125,00	€ 23.125,00					
4	AGER MODENA	COMUNE DI CARRI	VIA SANTA CHIARA 24/28	CARRI	34	0	C	€ 350.000,00	€ 300.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00	
5	AGER MODENA	COMUNE DI CARRI	VIA PIOPPI QUIRINO 9-11	CARRI	9	0	B	€ 5.625,00	€ 5.625,00					
7	AGER MODENA	COMUNE DI CAVEZZO	VIA DON GIUSEPPE ZUCCHI 27	CAVEZZO	5	4	B	€ 114.772,11	€ 114.772,11					
8	AGER MODENA	COMUNE DI CONCORDIA	VIA GRAMSCI 2, 4	CONCORDIA	11	10	B	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
9	AGER MODENA	COMUNE DI CONCORDIA	VIA PER SAN POSSIDONIO 1	CONCORDIA	2	0	B	€ 76.990,42	€ 56.583,35	€ 20.007,07	€ 20.007,07		€ 20.007,07	
10	AGER MODENA	COMUNE DI FINALE EMILIA	VIA LEONARDO DA VINCI 7, Secondo Stalio	FINALE EMILIA	9	0	B/A/E	€ 1.195.394,18	€ 1.195.394,18					
144	AGER MODENA	COMUNE DI FINALE EMILIA	VIA LEONARDO DA VINCI 7, Primo Stalio	FINALE EMILIA	25	0	B/A/E	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00		€ 200.000,00	
11	AGER MODENA	COMUNE DI FINALE EMILIA	VIA COSTRIGLIANO 3,5,7	FINALE EMILIA	25	0	C	€ 1.883,12	€ 1.883,12					
12	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA GREGORIO AGNINI 5	MIRANDOLA	6	0	B	€ 5.044,62	€ 5.044,62					
13	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA EDMONDO DE AMICIS 8	MIRANDOLA	6	3	B	€ 16.316,86	€ 16.316,86					
14	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA POSTA 36	MIRANDOLA	10	2	B	€ 93.660,40	€ 93.660,40					
16	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA VITTORIO VENETO 7,9	MIRANDOLA	21	0	B	€ 22.295,44	€ 22.295,44					
17	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA LUDDOVICO LAZZARO ZAMENHOF 16	MIRANDOLA	6	3	B	€ 40.499,94	€ 40.499,94					
18	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA MARTIRI DI BELFIORE 1,3,5	MIRANDOLA	24	0	B	€ 102.313,99	€ 48.809,61	€ 53.504,32	€ 53.504,32		€ 53.504,32	
20	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA F. MONTANARI 72	MIRANDOLA	7	0	B	€ 3.000,00	€ 3.000,00					
21	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	Casa CAMILLO BENSIO CAVOUR 3/C	MIRANDOLA	9	0	B (F)	€ 109.521,10	€ 109.521,10					
25	AGER MODENA	COMUNE DI NONANTOLA	VIA RIEMBRANZE 25	NONANTOLA	3	6	B	€ 18.611,92	€ 18.611,92					
26	AGER MODENA	COMUNE DI NOVI	VIA ZOLDI 18	NOVI	3	6	B	€ 40.804,33	€ 40.804,33					

NUMERO D'OPZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE ADDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COPINANZIAMENTO (D+E)	D COPINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COPINANZIAMENTO FONDI PROPRI
27	AGER MODENA	COMUNE DI NOVI	VIA GRANISCI 11	NOVI	5	0	B	€ 40.803,59	€ 40.803,59			
28	AGER MODENA	AGER MODENA	VIA SANT'ANTONIO 74	NOVI	6	0	B	€ 29.369,32	€ 29.369,32			
29	AGER MODENA	COMUNE DI NOVI	VIA CHIESA SUD 92	NOVI	8	1	B	€ 45.513,69	€ 40.000,00	€ 5.513,69		€ 5.513,69
30	AGER MODENA	COMUNE DI NOVI	VIA FOSCOLO 11	NOVI	2	2	B	€ 8.750,00	€ 8.750,00			
31	AGER MODENA	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	VIA DON G. BOSCO 338,360	SAN FELICE SUL PANARO	7	1	B	€ 63.519,81	€ 63.519,81			
33	AGER MODENA	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	VIA DEGLI ESTENSI 2140	SAN FELICE SUL PANARO	5	4	C	€ 10.000,00		€ 10.000,00		€ 10.000,00
34	AGER MODENA	COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO	VIA DELLA REPUBBLICA 256,274	SAN FELICE SUL PANARO	9	6	B	€ 40.878,76	€ 40.878,76			
35	AGER MODENA	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	VIA RODOLFO MORANDI 2	SAN POSSIDONIO	17	0	B	€ 103.435,42	€ 103.435,42			
36	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA PICO 78	MIRANDOLA	4	0	B	€ 450.000,00	€ 400.000,00	€ 50.000,00		€ 50.000,00
37	AGER MODENA	COMUNE DI BOMPIORTO	VIA 1° MAGGIO 48	BOMPIORTO	6	0	B	€ 57.932,80	€ 57.932,80			
38	AGER MODENA	COMUNE DI CAVEZZO	VIA SALVADOR ALLENDE 216,236	CAVEZZO	15	0	E	€ 737.771,42	€ 639.591,99	€ 98.189,43		€ 98.189,43
39	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA FRATELLI CAROLI 34	MIRANDOLA	24	0	E	€ 1.151.585,00	€ 1.143.402,59	€ 8.182,41		€ 8.182,41
40	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA UMBERTINA SMIERERI 52	MIRANDOLA	7	0	B	€ 152.850,00	€ 152.850,00			
41	AGER MODENA	COMUNE DI NOVI	VIA FERMI 35, 37	NOVI	1	11	E	€ 143.555,34	€ 143.424,03	€ 131,31		€ 131,31
42	AGER MODENA	COMUNE DI NOVI	VIA ALBANO MODENA 42 Primo Stralcio	NOVI	4	2	E	€ 238.585,65	€ 238.585,65			
145	AGER MODENA	COMUNE DI NOVI	VIA ALBANO MODENA 42 Secondo Stralcio	NOVI	4	2	E	€ 200.000,00		€ 200.000,00		€ 200.000,00
43	AGER MODENA	COMUNE DI CARRI	VIA 1° DICEMBRE 1944,28	CARRI	7	0	E	€ 1.356.661,59	€ 886.925,16	€ 648.736,43		€ 648.736,43
44	AGER MODENA	COMUNE DI CASTELFRANCO	VIA MENOTTI 38	CASTELFRANCO	6	0	B/E	€ 1.511.769,98	€ 850.000,00	€ 641.769,98		€ 641.769,98
45	AGER MODENA	COMUNE DI CAVEZZO	VIA 1° MAGGIO 69	CAVEZZO	10	0	E	€ 1.808.127,65	€ 1.329.807,65	€ 478.320,00		€ 478.320,00
46	AGER MODENA	COMUNE DI CONCORDIA	VIA MASCAGNI 14	CONCORDIA	12	0	E	€ 1.329.539,21	€ 1.275.115,93	€ 54.423,28		€ 54.423,28
47	AGER MODENA	COMUNE DI MIRANDOLA	VIA IPPOLITO NIEVO 1	MIRANDOLA	20	0	E	€ 3.744.579,77	€ 3.043.558,98	€ 701.020,79		€ 701.020,79
49	AGER MODENA	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6	SAN POSSIDONIO	4	5	E	€ 678.669,39	€ 662.277,70	€ 16.391,69		€ 16.391,69
50	AGER MODENA	COMUNE DI SAN POSSIDONIO	VIA FEDERZONI 16,16/A	SAN POSSIDONIO	16	0	E	€ 3.424.436,96	€ 2.935.667,62	€ 520.749,16		€ 520.749,16

NUMERO D'OPZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE ADDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COPINANZIAMENTO (D+E)	D COPINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COPINANZIAMENTO FONDI PROPRI
51	ACER MODENA	ACER MODENA	VIA MATARELLI 67/1-67/2	MODENA	6	12	E	€ 688.580,04	€ 688.580,04			
142	ACER MODENA	COMUNI DI MODENA, NONANTOLA E altro	CASA DEI TRE COMUNI - Via Provinciale Ea n° 11 - '13 - '15	NONANTOLA	12	0		€ 862.794,40	€ 729.153,67	€ 133.640,73		€ 133.640,73
52	ACER BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	VIA CASTELMIERO 9	BOLOGNA	9	0	B	€ 38.296,26	€ 38.296,26			
53	ACER BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	VIA RIMESSE 3/5 - 5 - 7	BOLOGNA	30	0	B	€ 144.605,38	€ 144.605,38			
54	ACER BOLOGNA	COMUNE DI ARSELATO	VIA DEI GELSI 3	ARSELATO	8	0	B	€ 65.000,00	€ 48.534,99	€ 16.465,01		€ 16.465,01
55	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA DEL PAPA 8	CREVALCORE	8	0	E	€ 925.977,08	€ 536.998,55	€ 388.978,53		€ 388.978,53
56	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA DEL PAPA DAL 2 AL 6A	CREVALCORE	4	2	B	€ 158.022,16	€ 143.102,12	€ 14.920,04		€ 14.920,04
57	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA DELLA ROCCA 116	CREVALCORE	2	6	B	€ 34.112,00	€ 34.112,00			
58	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA DI MEZZO LEVANTE 1897-1877-1887	CREVALCORE	6	0	B	€ 101.062,78	€ 101.062,78			
59	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA GARIBOLDI DAL 23 AL 47	CREVALCORE	11	0	B	€ 840.293,15	€ 535.363,00	€ 304.930,15		€ 304.930,15
60	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA PERTI 41	CREVALCORE	11	3	B	€ 231.244,99	€ 216.244,59	€ 15.000,00		€ 15.000,00
61	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA SOFFERINO 178	CREVALCORE	8	0	B	€ 85.793,78	€ 76.698,46	€ 7.095,32		€ 7.095,32
62	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA DI MEZZO LEVANTE 82	CREVALCORE	6	0	B	€ 63.822,23	€ 48.980,04	€ 14.842,19		€ 14.842,19
63	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA DI MEZZO LEVANTE 1919-1929-1939	CREVALCORE	6	0	B	€ 56.848,80	€ 56.848,80			
64	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA LIBERTÀ 21 - VIA AMENDOLA 377	CREVALCORE	2	22	B	€ 7.986,21		€ 7.986,21		€ 7.986,21
65	ACER BOLOGNA	COMUNE DI GALLIERA	VIA CAVALLINI 8	GALLIERA	11	0	C	€ 62.495,68	€ 62.495,68			
66	ACER BOLOGNA	COMUNE DI IMOLA	VIA PAMBERA 112	IMOLA	14	0	C	€ 69.852,48	€ 44.373,00	€ 25.559,48		€ 25.559,48
67	ACER BOLOGNA	COMUNE DI MALALBERGO	VIA CASTELLINA 15-17-19	MALALBERGO	8	16	B	€ 158.018,17	€ 24.727,00	€ 133.291,17		€ 133.291,17
68	ACER BOLOGNA	COMUNE DI MOLINELLA	VIA CANALE LA BOTTE 27	MOLINELLA	12	0	B	€ 34.814,19	€ 30.852,00	€ 3.962,19		€ 3.962,19
69	ACER BOLOGNA	COMUNE DI MOLINELLA	VIA MARTIRI DI PIAZZA 8 AGOSTO 26	MOLINELLA	2	4	B	€ 61.603,25	€ 56.160,00	€ 5.443,25		€ 5.443,25
70	ACER BOLOGNA	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	VIA GALUPPI 5-7	PIEVE DI CENTO	8	0	B	€ 159.108,38	€ 159.108,38			
72	ACER BOLOGNA	COMUNE DI PIEVE DI CENTO	VIA LUCIANO CAMPANNI 27-29	PIEVE DI CENTO	8	0	B	€ 366.744,74	€ 276.259,00	€ 88.485,74		€ 88.485,74
73	ACER BOLOGNA	COMUNE DI SALA BOLOGNESE	Piazza MARCONI 9-11-11A	SALA BOLOGNESE	7	0	B	€ 111.941,00	€ 111.941,00			

NUMERO D'ORDINE	SOGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE ADDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COPINANZIAMENTO (D+E)	D COPINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COPINANZIAMENTO FONDI PROPRI
74	ACER BOLOGNA	COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO	VIA CARLUCCINI 9	S. GIOVANNI IN PERSICETO	12	0	B	€ 809.848,55	€ 572.450,00	€ 237.398,55	€ 237.398,55	€ 2.860,97
75	ACER BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	VIA BENTIVOGLI 33	BOLOGNA	8	0	E	€ 2.445.106,88	€ 2.110.278,06	€ 334.828,82	€ 332.167,85	€ 2.453,35
76	ACER BOLOGNA	COMUNE DI BOLOGNA	VIA LIBIA 23-25-27	BOLOGNA	24	0	E	€ 4.748.115,83	€ 4.417.657,63	€ 330.458,20	€ 328.004,85	€ 2.453,35
78	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA DEL PAPA 4800	CREVALCORE	5	0	E	€ 1.743.312,10	€ 1.743.312,10	€	€	€
79	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CASTEL MANGIORE	VIA AMENDOLA 7 e 9	CASTEL MANGIORE	12	0	E	€ 1.645.171,25	€ 1.645.171,25	€	€	€
80	ACER BOLOGNA	COMUNE DI CREVALCORE	VIA ARGINE NORD, 4317 e 4317A	CREVALCORE	12	0	E	€ 3.137.631,24	€ 2.150.563,65	€ 987.067,59	€ 987.067,59	€
82	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI CORREGGIO	VIA GIOTTO 6 6/A	CORREGGIO	12	0	B	€ 157.078,09	€ 157.078,09	€	€	€
83	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI CORREGGIO	VIA ROMA 6	CORREGGIO	8	0	B	€ 229.211,00	€ 229.211,00	€	€	€
84	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI GUASTALLA	VIA FORNASARI 2/4	GUASTALLA	24	0	B	€ 121.106,13	€ 121.106,13	€	€	€
86	ACER REGGIO EMILIA	ACER REGGIO EMILIA - COMUNE S. MARTINO IN RIO	VIA COSTA 33/35/37	GUASTALLA	18	0	B	€ 5.191,08	€ 5.191,08	€	€	€
87	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI GUASTALLA	VIA CASERME 1/3 - VIA TRIESTE 2	GUASTALLA	6	0	C	€ 110.365,11	€ 110.365,11	€	€	€
88	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIOLO	VIA RESPIGHI 12	REGGIOLO	6	0	B	€ 74.879,59	€ 74.879,59	€	€	€
89	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIOLO	VIA MATTEOTTI 12	REGGIOLO	6	0	C	€ 88.642,22	€ 88.642,22	€	€	€
90	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Via Piccinini 5/6-16/6-V Dall'Aglio 8/1-8/2	REGGIO EMILIA	32	11	B	€ 375.576,56	€ 375.576,56	€	€	€
92	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Via Piccinini 5-5/1-5/2	REGGIO EMILIA	13	6	B	€ 148.188,40	€ 148.188,40	€	€	€
94	ACER REGGIO EMILIA	COMUNE DI REGGIO EMILIA	Viale Margherita 18/1-18/2-18/3-18/4-18/5-20	REGGIO EMILIA	33	16	B	€ 60.658,20	€ 60.658,20	€	€	€
95	ACER REGGIO EMILIA	ACER REGGIO EMILIA - COMUNE S. MARTINO IN RIO	Piazza TASSONI 1-2	S. MARTINO IN RIO	5	0	E	€ 871.000,00	€ 871.000,00	€	€	€
96	COMUNE DI REGGIOLO	COMUNE DI REGGIOLO	VIA XXIV MAGGIO 3	REGGIOLO	3	6	E	€ 485.214,08	€ 485.214,08	€	€	€
97	COMUNE DI REGGIOLO	COMUNE DI REGGIOLO	VIA XXV LUGLIO 2-4	REGGIOLO	1	6	E	€ 213.009,24	€ 213.009,24	€	€	€
143	ACER REGGIO EMILIA	ASP PROGETTO ASP PERSONA	VIA AVANZI 36-38-42	LUZZARA	-	-		€ 1.670.011,00	€ 1.670.011,00	€	€	€
98	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA CARDUCCI, 88	FERRARA	12	3	B	€ 112.800,42	€ 112.800,42	€	€	€
99	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA PASCOLI, 2	FERRARA	16	0	B	€ 133.867,32	€ 133.867,32	€	€	€
100	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA SABA, 2/A	FERRARA	31	0	B	€ 69.889,69	€ 69.889,69	€	€	€

NUMERO D'OPZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE ADDES	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COPINANZIAMENTO (D+E)	D COPINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COPINANZIAMENTO FONDI PROPRI
101	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA LABRIOLA, 18/A	FERRARA	18	13	B	€ 66.195,57	€ 66.195,57			
102	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA SABA, 1/A-6	FERRARA	13	2	B	€ 136.250,76	€ 136.250,76			
103	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA SABA, 1/A-8	FERRARA	13	3	B	€ 146.676,40	€ 146.676,40			
104	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA BELL, 5	FERRARA	30	0	B	€ 72.130,02	€ 72.130,02			
105	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA PORTA, 3	FERRARA	15	0	B	€ 36.584,99	€ 36.584,99			
106	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA BOLOGNA, 9/2	FERRARA	13	0	B	€ 29.873,33	€ 29.873,33			
107	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA PADOVA, 253 e 257	FERRARA	21	0	B	€ 5.877,13	€ 5.877,13			
108	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA BELLARIA, 38	FERRARA	5	0	B	€ 18.747,69	€ 18.747,69			
109	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA FABRI, 298	FERRARA	1	0	B	€ 5.892,03	€ 5.892,03			
110	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA PARESCHI, 6-8	FERRARA	11	1	B	€ 4.220,05	€ 4.220,05			
111	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA DEGLI OSTAGGI, 13	FERRARA	8	1	B	€ 4.135,94	€ 4.135,94			
112	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA GHARA, 30	FERRARA	9	0	B	€ 59.751,18	€ 59.751,18			
113	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA RIPAGRANDE, 10	FERRARA	12	0	B	€ 5.750,35	€ 5.750,35			
114	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA MAVR, 131	FERRARA	7	0	B	€ 8.811,40	€ 8.811,40			
115	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA MAVR, 10	FERRARA	6	0	B	€ 4.640,70	€ 4.640,70			
117	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA FRATTI 2, VIA RAVENNA 23	FERRARA	4	0	B	€ 45.974,54	€ 45.974,54			
118	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Corso PIAVE, 9 - 13	FERRARA	5	23	C	€ 35.641,28	€ 35.641,28			
119	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA PORTA, 1	FERRARA	20	0	B	€ 18.498,84	€ 18.498,84			
120	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	C.so ISONZO, 20-24	FERRARA	5	19	C	€ 7.967,75	€ 7.967,75			
122	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA GROSOLI, 37	FERRARA	4	0	B	€ 68.143,07	€ 68.143,07			
123	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA GROSOLI, 38	FERRARA	4	0	B	€ 73.469,21	€ 73.469,21			
124	ACER FERRARA	COMUNE DI CENTO	VIA QUERCIA 1	CENTO	11	0	B	€ 60.775,91	€ 60.775,91			
128	ACER FERRARA	COMUNE DI BONDENO	VIA RISCORGIAMENTO, 56	BONDENO	6	0	B	€ 88.871,01	€ 88.871,01			

NUMERO D'ORDINE	SOGGETTO ATTUATORE	ENTE PROPRIETARIO	INDIRIZZO - DENOMINAZIONE IMMOBILE	COMUNE	ALLOGGI PUBBLICI	ALLOGGI PRIVATI	CLASSE ADESS	A IMPORTO GENERALE (B+C)	B IMPORTO A PROGRAMMA	C IMPORTO TOTALE COPINANZIAMENTO (D+E)	D COPINANZIAMENTO ASSICURAZIONE	E IMPORTO COPINANZIAMENTO FONDI PROPRI
129	ACER FERRARA	COMUNE DI POGGIO RENATICO	VIA SCOSSURLO, 131	POGGIO RENATICO	5	0	B/C	€ 74.197,26	€ 74.197,26			
130	ACER FERRARA	COMUNE DI CENTO	VIA IV NOVEMBRE, 19	CENTO	6	0	E	€ 89.796,71	€ 89.796,71			
131	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA C. MAVR, 84	FERRARA	6	0	E	€ 464.318,04	€ 464.318,04			
132	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA MAVR, 130	FERRARA	9	0	B	€ 18.015,42	€ 18.015,42			
133	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA CENTOVERSURI, 35	FERRARA	5	1	E	€ 28.651,15	€ 28.651,15			
134	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA FIUME, 15 -17 -19	FERRARA	27	1	E	€ 1.992.228,01	€ 1.992.228,01			
136	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA G. CASAZZA, 10	FERRARA	4	0	E	€ 179.637,28	€ 179.637,28			
137	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA G. CASAZZA, 11	FERRARA	4	0	E	€ 179.320,45	€ 179.320,45			
138	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA G. CASAZZA, 13	FERRARA	4	0	E	€ 179.330,51	€ 179.330,51			
139	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA G. CASAZZA, 14	FERRARA	4	0	E	€ 178.310,50	€ 178.310,50			
140	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	VIA G. CASAZZA, 16-18-20-22	FERRARA	4	0	E	€ 167.794,78	€ 167.794,78			
141	ACER FERRARA	COMUNE DI FERRARA	Corso Piave 17	FERRARA	1	19	E	€ 107.027,33	€ 107.027,33			
125	NUMERO INTERVENTI							€ 49.862.189,83	€ 42.628.347,10	€ 6.816.842,73	€ 6.606.611,38	€ 211.231,35

SOGGETTO ATTUATORE	IMPORTO A PROGRAMMA	NUMERO INTERVENTI
ACER BOLOGNA	€ 15.390.195,72	27
ACER MODENA	€ 17.644.216,66	46
ACER REGGIO EMILIA	€ 4.611.130,70	14
ACER FERRARA	€ 4.979.804,02	38
TOTALI	€ 42.628.347,10	125



AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE
SISMA 2012

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA
RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DANNEGGIATO DAL SISMA**

CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI GENNAIO 2020

Ordinanza n. del Gennaio 2020

**ALLEGATO "B"
REGOLAMENTO**

Indice

Articolo 1	
<i>Disposizioni generali</i>	4
Articolo 2	
<i>Istruzioni e requisiti tecnici generali per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma 2012</i>	6
Articolo 3	
<i>Progettazione e presentazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale</i>	11
Articolo 4	
<i>Progettazione e presentazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico</i>	14
Articolo 5	
<i>Presentazione dei progetti esecutivi per interventi di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione</i>	17
Articolo 6	
<i>Lavori ammissibili al finanziamento</i>	21
Articolo 7	
<i>Spese per accordo bonario</i>	22
Articolo 8	
<i>Edifici a proprietà mista pubblica – privata</i>	23
Articolo 9	
<i>Co-finanziamenti</i>	25
Articolo 10	
<i>Prestazioni tecniche e riconoscimento contributo massimo ammissibile</i>	26
Articolo 11	
<i>Affidamento prestazioni tecniche</i>	29
Articolo 12	
<i>Varianti ai progetti ed ai quadri tecnici economici ed ulteriori disposizioni</i>	30

Articolo 13	
<i>Titoli abilitativi</i>	32
Articolo 14	
<i>Affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi</i>	33
Articolo 15	
<i>Clausole contrattuali di obbligatorio inserimento</i>	35
Articolo 16	
<i>Modalità per l'erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finali</i>	36
Articolo 17	
<i>Procedura di controllo degli interventi</i>	38
Articolo 18	
<i>Interventi in anticipazione</i>	40

Articolo 1

Disposizioni generali

1. Le seguenti disposizioni tecniche e procedurali, si applicano agli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, elencati nell'allegato A alla presente ordinanza. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle eventuali varianti progettuali che si rendessero necessarie in corso d'opera (art. 12) oltretutto alla liquidazione dei contributi in acconto ancora da erogare ed alla rendicontazione finale (art. 16). Le disposizioni riferibili alle attività di controllo di cui al presente regolamento si applicano viceversa a tutti gli interventi anche a quelli già conclusi.
2. Gli enti attuatori sono i soggetti beneficiari dei contributi di cui alle ordinanze n. 49/2012 e 24/2013, sono i Comuni proprietari degli edifici ed alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi o le ACER provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, così come previsto dalla Legge Regionale n. 24 del 24 agosto del 2001, art. 41 comma 2 e 2 bis, ovvero direttamente le ACER se proprietarie degli edifici ed alloggi oggetto degli interventi. Tutti gli interventi debbono essere ricompresi all'interno dei comuni di cui all'art. 1 del Decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del 1 agosto 2012, e integrato dall'art. 67 septies del decreto legge 22 giugno n. 83 convertito in legge con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134.
3. Gli enti attuatori provvedono nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore nonché delle presenti disposizioni procedurali.
4. Gli enti attuatori hanno la piena responsabilità dell'attuazione degli interventi finanziati ed espletano gli adempimenti di competenza in ordine a tutte le fasi di realizzazione degli stessi, nel rispetto della normativa specifica di riferimento. In particolare gli enti attuatori provvedono:
 - a. alla nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
 - b. all'affidamento della progettazione architettonica e strutturale, all'approvazione del progetto, all'acquisizione del visto di congruità tecnico-economica, nonché dei pareri, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da rilasciarsi a cura delle amministrazioni competenti;
 - c. all'affidamento dei lavori per l'esecuzione degli interventi;
 - d. all'affidamento degli incarichi di direzione lavori e connessa contabilità;
 - e. all'affidamento della redazione del piano di sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione degli interventi;
 - f. all'affidamento dell'incarico di collaudo, in particolare alla presentazione del collaudo statico e del collaudo tecnico-amministrativo. Per importi inferiori ad un milione di euro il collaudo tecnico-amministrativo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori, mentre per importi inferiori ai trecentomila euro il certificato di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei lavori sostituisce il collaudo tecnico amministrativo;
 - g. a trasmettere le dovute informazioni richieste all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 in ordine all'avanzamento degli interventi secondo le modalità che saranno stabilite;
 - h. al pagamento, alle liquidazioni e alle rendicontazioni delle spese relative all'intervento fino all'approvazione degli atti finali.

- i. alla conservazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile dell'intervento finanziato con le risorse del D.L. 74/2012, che dovrà essere esibita a richiesta dell'Agenzia Regionale per la ricostruzione – Sisma 2012.
5. I comuni che si avvalgono delle ACER per la realizzazione degli interventi devono approvare i progetti esecutivi entro 30 giorni dalla data di acquisizione agli atti degli stessi.
6. L'istruttoria tecnica dei progetti degli interventi di cui al Programma verrà effettuata dal personale dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 ai sensi di quanto disposto dall'ordinanza del Commissario alla Ricostruzione n. 12 del 5 maggio 2017 e di quanto contenuto negli articoli seguenti.
7. Il visto di congruità tecnico-economica della spesa per ogni singolo intervento verrà predisposto dal personale tecnico dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma – 2012 e sottoscritto dal dirigente del Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di Ricostruzione e il Contenzioso della suddetta Agenzia.
8. A seguito della formalizzazione del visto di congruità tecnico-economica di ogni singolo intervento verrà adottato uno specifico Decreto del Commissario per l'assegnazione definitiva delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento.
9. La Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 periodicamente procede alla revisione del Programma su specifica richiesta dei soggetti attuatori, per adeguare lo stesso alle eventuali esigenze che nel frattempo si sono modificate.
10. I soggetti attuatori possono presentare richieste di rimodulazione degli interventi inseriti nel Programma anche incrementando gli importi già indicati, specificandone le motivazioni, o indicando la fonte dalla quale vengono attinte le risorse aggiuntive necessarie. La rimodulazione degli interventi inseriti nel Programma potrà essere accolta a condizione che:
 - l'importo complessivo delle risorse assegnate all'ente per tutti gli interventi rimanga invariato;
 - per gli interventi i cui progetti esecutivi abbiano già ottenuto la congruità della spesa, il soggetto attuatore potrà chiedere la rimodulazione esclusivamente delle somme derivanti dalla differenza tra l'importo previsto a Programma e quello derivante dalla congruità della spesa;
 - per gli interventi previsti a Programma che abbiano avuto l'assegnazione delle risorse, siano stati già stati appaltati, le somme derivanti dal ribasso d'asta o da altre economie potranno essere oggetto di rimodulazione e destinate ad altri interventi solo quando l'intervento si sia concluso con verbale di ultimazione stato finale dei lavori sottoscritti dal direttore dei lavori e vistati dal R.U.P.
11. Le liquidazioni degli acconti dei contributi relative agli interventi inseriti nel Programma vengono istruite e predisposte dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012.
12. Le disposizioni del Codice degli Appalti, approvato con D.Lgs. n. 50/2016, così come disciplinato dall'art. 216, e chiarito dal comunicato ANAC del 3 maggio 2016, si applicano ai soli interventi per i quali i bandi e gli avvisi di gara siano stati pubblicati a partire dal 20 aprile 2016, ovvero le lettere di invito alle ditte partecipanti alla procedura negoziata siano state inviate a partire dalla medesima data.

Articolo 2

Istruzioni e requisiti tecnici generali per l'esecuzione degli interventi ricompresi nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma 2012

1. Le istruzioni tecniche per lo svolgimento delle “*valutazioni di sicurezza*” e della progettazione degli interventi del Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, che usufruiscono di contributi pubblici e per i quali sono previsti interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o nuova costruzione, sono di seguito sinteticamente descritte.
2. Il principale quadro di riferimento è costituito dal D.P.R. n. 380 del 06/06/2001, Parte II, nonché dal D.M. 17/01/2018 ‘Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni’, dalla circolare n. 7 del 21/01/2019, del C.S.LL.PP. “Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018’ e dalla “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni” (D.P.C.M. 09/02/2011), dal D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in legge 01/08/2012 n. 122, dal “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” di cui al D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. e dal relativo “Regolamento di esecuzione e di attuazione” D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, oltre che dal “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., oltre che dalla normativa regionale vigente in materia.
- 2 bis. Nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, per le opere pubbliche e di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima del 22 marzo 2018, data di entrata in vigore dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda ed alla terza fattispecie del precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni di cui al punto precedente. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
3. L'azione sismica nel sito di riferimento dovrà in particolare tenere conto di eventuali effetti locali (stratigrafici e/o topografici), prendendo comunque in considerazione studi di risposta sismica locale, ove disponibili.
4. Le valutazioni di sicurezza e le conseguenti progettazioni, andranno impostate tenendo conto dell'unità strutturale e delle possibili interazioni con unità strutturali adiacenti.
5. Operazione preliminare ad ogni attività progettuale sarà l'esecuzione di un accurato rilievo finalizzato principalmente alla determinazione delle strutture resistenti (per carichi verticali ed orizzontali), della loro geometria, ed alla caratterizzazione, se necessario tramite sondaggi ed indagini diagnostiche, dei materiali costitutivi e dei reciproci collegamenti tra strutture. Eventuali indagini di laboratorio o specialistiche - ossia quelle che vanno oltre i semplici esami a vista o saggi manuali - dovranno essere adeguatamente giustificate e comunque eseguite solo dopo aver condotto valutazioni

preliminari che ne definiscano chiaramente l'obiettivo e le modalità di esecuzione. Tali indagini dovranno essere inquadrare in un progetto diagnostico complessivo.

6. Le valutazioni di sicurezza dovranno essere restituite in termini di periodo di ritorno e della relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare un dato meccanismo di danneggiamento/collasso.

In particolare andranno:

- a) evidenziate le vulnerabilità non valutabili numericamente o valutabili con scarsa affidabilità (normalmente legate a problematiche di faticanza di singoli elementi strutturali, collegamenti, etc.) dando su di esse un giudizio esperto;
- b) eseguite le verifiche di sicurezza nei confronti dei carichi statici su strutture orizzontali e verticali, evidenziando eventuali incompatibilità con le prevedibili condizioni di esercizio;
- c) valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare i singoli meccanismi di danneggiamento/collasso locale, evidenziando questi ultimi in ordine decrescente di vulnerabilità;
- d) valutati il periodo di ritorno e la relativa accelerazione dell'azione sismica in grado di attivare meccanismi di danneggiamento/collasso globale.

Il livello di approfondimento delle verifiche sarà legato alla complessità ed all'importanza della struttura oltre che al tipo di intervento: andranno comunque eseguite verifiche preliminari di tipo approssimato che consentano un agevole controllo degli ordini di grandezza.

7. I progetti degli interventi dovranno essere sempre inquadrati in una visione unitaria per tutti gli interventi e finanziamenti, anche differiti nel tempo e riferiti allo stesso immobile, con la previsione di realizzazione di eventuali stralci funzionali, essendo questa condizione necessaria per valutarne la coerenza complessiva.
8. Si intende per stralcio funzionale l'opera autonoma il cui importo dei lavori è superiore a € 40.000,00 e per il quale, conseguentemente, si rende necessaria una procedura di gara per la scelta del contraente.
9. Nei casi di beni culturali sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli interventi dovranno tendere ad attenuare e, possibilmente, ad eliminare i fattori specifici di vulnerabilità evitando, in linea di massima, di apportare modifiche sostanziali che alterino il comportamento statico e dinamico degli edifici stessi. A tal fine dovrà essere individuata caso per caso la soluzione che maggiormente si conforma ai criteri di sicurezza, oltre che di tutela e di conservazione del bene oggetto dell'intervento. Sulla base dell'accertamento delle condizioni d'uso della costruzione, si potranno prendere eventualmente in considerazione opportune ipotesi di diversa regolamentazione (o ridimensionamento) dell'uso stesso.
10. Nei casi di edifici in muratura, gli interventi strutturali oggetto della procedura devono essere prioritariamente finalizzati:
- a) a riparare i danni e i dissesti in atto;
 - b) ad assicurare una buona organizzazione della struttura, curando particolarmente l'efficienza dei collegamenti tra le pareti verticali dell'edificio e tra queste ultime e gli orizzontamenti;
 - c) ad eliminare gli indebolimenti locali;
 - d) a ridurre, a entità sicuramente accettabile, l'eventuale spinta generata dalle coperture e dalle strutture voltate;
 - e) a raggiungere una distribuzione di masse non strutturali ottimale, ai fini della risposta sismica della struttura, evitando, se non in casi dimostrati necessari, interventi diretti

- sulle fondazioni, di sostituzione dei solai e dei tetti o indeterminatamente tesi ad aumentare la resistenza a forze orizzontali dei maschi murari;
- f) saranno, di norma, da evitare gli spostamenti di aperture nelle pareti portanti, a meno che essi non siano finalizzati a riorganizzare la continuità del sistema resistente;
 - g) dovranno essere trattate, con tecniche adeguate, le aperture che indeboliscono palesemente la struttura;
 - h) nell'ipotizzare gli interventi, saranno da limitarsi le soluzioni che implicano aumento dei carichi permanenti soprattutto in presenza di qualche insufficienza preesistente nelle murature e, nel caso di interventi su orizzontamenti a struttura in legno o a volte, sarà da privilegiare la conservazione della tipologia esistente adottando opportuni accorgimenti realizzativi per garantire la rispondenza del comportamento strutturale alle ipotesi di progetto (stabilità dell'insieme e delle parti, collegamento alle strutture verticali e, se richiesta, rigidità nel piano).
11. Nei casi di edifici in cemento armato o a struttura metallica, saranno da preferire, in linea di principio, gli interventi che portino:
- a) alla riparazione di eventuali danni agli elementi strutturali e alle tamponature che possono essere considerate efficaci ai fini dell'assorbimento delle forze orizzontali;
 - b) all'eventuale miglioramento della stabilità di dette tamponature mediante idonea connessione alla struttura intelaiata;
 - c) alla ridistribuzione in pianta e in alzato delle tamponature efficaci al fine di ridurre sia gli effetti torsionali che le irregolarità in altezza o le zone critiche determinate dalla presenza di elementi tozzi.
- Nelle strutture prefabbricate andrà curata prioritariamente l'efficacia dei collegamenti ai fini della stabilità e della resistenza alle azioni orizzontali.
12. Nei casi di edifici a struttura mista varranno le tipologie di intervento e le priorità elencate per la parte in muratura e per quella in cemento armato o a struttura metallica. Particolare attenzione dovrà essere posta ai collegamenti fra i due tipi di parti strutturali e alla compatibilità delle loro diverse deformazioni.
13. Per ogni intervento si dovrà comunque dimostrare, tramite considerazioni qualitative supportate da analisi numeriche, di avere effettivamente conseguito un miglioramento sismico. Tale miglioramento dovrà garantire, nel caso degli interventi di ripristino con miglioramento sismico, un livello di sicurezza della costruzione pari al 60% della sicurezza richiesta per un edificio nuovo, in termini di accelerazione, nel caso di edifici non soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004. Per gli edifici soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 il livello di sicurezza della costruzione pari al 60% può non essere conseguito, gli interventi di miglioramento sismico dovranno risultare compatibili con i valori artistici, storici e di pregio degli edifici.
14. Gli elaborati di progetto ed il loro contenuto tecnico dovranno risultare coerenti con quanto disposto dalla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.
15. I computi metrici estimativi dei progetti di cui agli articoli seguenti dovranno essere elaborati utilizzando l'Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 8 della Legge Regionale n. 11/2010 il cui aggiornamento è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 24 giugno 2019 n. 1055.
16. I soggetti attuatori sono tenuti ad applicare l'aggiornamento dell'elenco regionale dei prezzi di cui al punto precedente per i progetti che verranno presentati dopo il 31/12/2019.
17. Non sono ulteriormente finanziabili interventi già conclusi e collaudati.

18. Per la realizzazione degli interventi su edifici temporaneamente o parzialmente inagibili (edifici con esito di agibilità "B" o "C") si dovrà conseguire la riparazione del danno mediante opere di rafforzamento locale, progettate ai sensi del punto 8.4.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, così come modificate dal D.M. 17 gennaio 2018.
19. Per la realizzazione degli interventi su edifici totalmente inagibili (esito di agibilità "E") si dovrà conseguire il ripristino con miglioramento sismico, ai sensi del punto 8.4.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 14 gennaio 2008, così come modificate dal D.M. 17 gennaio 2018, con il raggiungimento di un livello di sicurezza almeno pari al 60 % di quella richiesta ad una nuova costruzione, in termini di accelerazione.
20. Nel caso di edifici con esito di agibilità "E" e con livello operativo "E3", qualora non siano ritenuti, da parte del soggetto attuatore, opportuni interventi di miglioramento o adeguamento sismico, i soggetti attuatori possono procedere alla demolizione e ricostruzione degli edifici.
21. Gli interventi su edifici soggetti a tutela prevista dal DLgs n. 42/2004 e s.m.i. devono acquisire prima dell'ottenimento del visto di congruità tecnico-economica l'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto da parte del MiBACT, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
22. Nel caso di immobili con esito di agibilità "E" è consentita anche una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso la realizzazione negli edifici in riparazione, ripristino o ricostruzione di un numero diverso di unità immobiliari rispetto a quelle preesistenti a parità di costo dell'intervento o contributo, nel rispetto della normativa urbanistica e edilizia vigente.
23. Nel caso di fabbricati comprendenti anche unità immobiliari non destinate ad edilizia residenziale pubblica, ma comunque di proprietà pubblica, in relazione alle quali l'ente proprietario non accede ad altre forme di finanziamento per il ripristino post-sisma, ai soggetti attuatori è consentito, previa stipula di accordi o convenzioni con gli enti proprietari, di destinare parte del contributo concesso, valutato in relazione alle unità residenziali pubbliche, anche alla riparazione e ripristino di tali porzioni, con recupero ad alloggio o ad usi comuni, al fine di non compromettere la sicurezza globale e la funzionalità complessiva dell'edificio con un intervento incompleto e al fine di potenziare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica.
24. Per gli immobili che presentano un esito di agibilità "E" ed un livello operativo "E0", "E1" o "E2", per i quali i soggetti beneficiari non ritengano opportuno, in considerazione della vetustà, delle caratteristiche tipologiche e architettoniche, dei costi di gestione e manutenzione, della efficienza energetica, della dimensione degli alloggi non più rispondenti ai bisogni delle famiglie occupanti, della mancanza di accessibilità a portatori di handicap, procedere al ripristino con miglioramento sismico al 60 % ed invece intendano eseguire una demolizione e ricostruzione funzionale alla realizzazione di abitazioni rispondenti ai mutati fabbisogni, dovrà essere disposta una perizia tecnica asseverata che attesti la convenienza economico-gestionale alla nuova realizzazione. La perizia tecnica asseverata, redatta da un tecnico qualificato, in cui vengono illustrate le problematiche, si giustificano gli interventi di demolizione e ricostruzione e si dimostra il rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, dovrà essere inviata all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 che ne esaminerà il contenuto e esprimerà un parere favorevole o contrario alla proposta di demolizione e ricostruzione. La convenienza economica potrà risultare dal quadro tecnico economico dell'intervento, anche a fronte di co-finanziamenti che gli enti

attuatori o proprietari proporranno di impiegare per tali interventi a copertura del maggiore impegno economico della demolizione e ricostruzione rispetto ad un intervento di ripristino con miglioramento sismico. Nel caso di parere favorevole alla demolizione i soggetti attuatori dovranno presentare il progetto esecutivo della nuova costruzione, sul quale l'Agenzia per la ricostruzione-Sisma 2012 emetterà il visto di congruità tecnico-economica della spesa in considerazione dell'importo previsto a programma per l'intervento e dei costi parametrici di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

25. Nel caso di edifici sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. la presentazione della perizia di cui al comma precedente del presente articolo è subordinata al preventivo ottenimento del parere favorevole da parte del MiBACT, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
26. Per gli edifici vincolati dagli strumenti urbanistici vigenti la presentazione della perizia di cui al comma 24 del presente articolo è subordinata al preventivo ottenimento del parere favorevole del Comune in cui è ubicato l'immobile.
27. Per immobili che presentano esito di agibilità "E", nel caso di demolizione e ricostruzione e a parità di contributo previsto è possibile, oltre alla razionalizzazione anche il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, attraverso la realizzazione negli edifici in ricostruzione di unità immobiliari aggiuntive con relativo aumento della superficie complessiva, nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. In questo caso il soggetto beneficiario dovrà indicare specificatamente nel quadro tecnico economico del progetto esecutivo da trasmettere all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 le coperture finanziarie a suo carico per l'incremento delle unità immobiliari e delle superfici complessive totali dell'intervento rispetto a quelle computabili dallo stato di fatto. Gli edifici possono essere ricostruiti anche con sedime e sagoma diversa dai precedenti o in altri luoghi purché conformi alle norme degli strumenti urbanistici vigenti o previsti espressamente dal Piano della Ricostruzione, redatto ai sensi della legge regionale n. 16/2012.
28. Nel caso di demolizione con ricostruzione in coerenza con quanto stabilito dall'Ordinanza del Commissario Delegato n. 15 del 14 aprile 2015, i soggetti attuatori potranno presentare all'Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012 una proposta di delocalizzazione all'interno dello stesso territorio comunale. La proposta dovrà essere corredata da una delibera di consiglio del Comune in cui è ubicato l'edificio, che dovrà dare parere favorevole a tale tipologia di intervento. Nel progetto esecutivo della nuova costruzione e nel relativo quadro tecnico economico dovranno essere inserite tutte le indicazioni e le attestazioni di conformità urbanistica necessarie alla delocalizzazione nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente, dovrà quindi essere indicata l'ubicazione del lotto su cui delocalizzare, le sue caratteristiche superficiali, urbanistiche e fondiari e quanto altro debba ritenersi utile al conseguimento del visto di congruità tecnico-economica per l'intervento. Le aree di sedime degli edifici demoliti e delocalizzati dovranno essere destinate dal comune ad uso pubblico.

Articolo 3

Progettazione e presentazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale

1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale degli edifici ricompresi nel Programma, che presentano danni lievi, oltre la riparazione del danno, si dovrà conseguire, tenendo conto del tipo e del livello del danno, un incremento della capacità dell'edificio di resistere al sisma mediante opere di rafforzamento locale progettate ai sensi del punto 8.4.3. delle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. 14/01/2008 ovvero dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento.
2. Al fine di determinare il contributo spettante per gli interventi di cui al comma 1, gli enti attuatori presentano un progetto contenente lavori di riparazione con rafforzamento locale, comprensivo di computo metrico estimativo e quadro tecnico economico sul quale, dopo istruttoria, l'Agenzia per la Ricostruzione - Sisma 2012 emetterà il visto di congruità tecnico-economica.
3. Sono ammessi a finanziamento gli interventi per l'efficientamento energetico e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
4. I soggetti attuatori che realizzano gli interventi di riparazione con rafforzamento locale (esito agibilità "B" e "C"), attraverso la compilazione del Modulo "2020 - MODULO Invio Documentazione" (Allegato C alla presente Ordinanza), invieranno all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 la seguente documentazione su supporto cartaceo:
 - a) 2020 - MODULO Scheda Descrittiva Intervento;
 - b) 2020 - MODULO QTE;
 - c) copia del progetto esecutivo;
 - d) copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto da parte del comune interessato;
 - e) copia dell'autorizzazione sismica o del certificato di deposito rilasciato dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento ove l'autorizzazione sismica od il deposito siano necessari in relazione alla tipologia delle opere da realizzare;
 - f) copia della convenzione fra soggetto attuatore (ACER) e ente proprietario dell'immobile su cui si interviene;
 - g) autorizzazione ai sensi dell'art. 21 da parte Direzione Regionale del MiBACT (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i., da acquisire prima del rilascio del visto di congruità tecnico-economica).
5. I progetti esecutivi dovranno contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori come indicate al comma 1, tenendo conto che:
 - a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali, ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;

- b) il computo metrico estimativo dovrà essere redatto, per i progetti presentati entro il 31/12/2019, con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016" approvato con deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 9 aprile 2018, n. 512, per i progetti presentati dopo il 31/12/2019 si dovrà fare riferimento all'aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale 24 giugno 2019 n. 1055. Può essere transitoriamente utilizzato l'elenco regionale dei prezzi di cui alla precedente delibera di Giunta Regionale n. 512/2018 e s.m.i., anche dopo l'entrata in vigore dell'aggiornamento per i progetti esecutivi da porre a base di gara entro il 31/12/2020;
- c) per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali (quali anche listini ACER), in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006;
- d) il quadro economico dovrà essere articolato in più parti differenziando le diverse forme di finanziamento e attribuendo a ciascuna la corrispondente quota di lavori, IVA e somme a disposizione, in modo tale che i quadri economici parziali possano avere forma autonoma.
6. Alla presentazione del progetto esecutivo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione del RUP dell'intervento riferita alla legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell'elenco prezzi in vigore della Regione Emilia-Romagna;
- b) dichiarazione del RUP dell'intervento relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento ed elencazione degli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio, nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e della recuperabilità dell'IVA;
- c) dichiarazione del progettista da cui risulti:
- che l'intervento, nella misura finanziata dal programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, è rivolto alla riparazione con rafforzamento locale dell'immobile a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, come indicato ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento;
 - la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/ 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. del 14/01/2008 ovvero dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento, alla "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 09/02/2011), nel caso l'edificio sia bene culturale, alla normativa regionale vigente in materia ed in particolare, alla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.

7. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 entro e non oltre 60 gg dal ricevimento del progetto e della documentazione richiesta e descritta al presente articolo, comma 4, formula il relativo visto di congruità tecnico – economica con contestuale invio della comunicazione ai soggetti beneficiari ACER e Comune.
8. Nel caso di incompletezza del progetto, entro il termine di 60 gg e con la conseguente sospensione dello stesso, l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 richiede al soggetto attuatore le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora le integrazioni richieste non siano trasmesse entro tale termine l'Agenzia informa del mancato rilascio del visto di congruità tecnico - economica il Commissario delegato, per gli adempimenti di competenza.
9. Il visto di congruità tecnico economica consente al soggetto attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
10. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.

Articolo 4

Progettazione e presentazione degli interventi di ripristino con miglioramento sismico

1. Per la redazione del progetto dell'intervento di miglioramento sismico, come definito al punto 8.4.2 delle NTC 2008, si dovrà tenere conto dell'unità strutturale, secondo quanto disposto all'articolo 2 del presente Regolamento, ovvero dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento.
2. Al fine di determinare il contributo spettante per gli interventi di cui al comma 1, gli enti attuatori presentano un progetto contenente lavori di ripristino con miglioramento sismico, comprensivo di computo metrico estimativo e quadro tecnico economico sul quale, dopo istruttoria, l'Agenzia per la Ricostruzione - Sisma 2012 emetterà il visto di congruità tecnico-economica.
3. Sono ammessi a finanziamento gli interventi per l'efficientamento energetico e per l'eliminazione delle barriere architettoniche.
4. I soggetti attuatori che realizzano gli interventi di ripristino con miglioramento sismico (esito agibilità "E" ed un livello operativo "E0", "E1" o "E2"), attraverso la compilazione del Modulo "2020 - MODULO Invio Documentazione" (Allegato C alla presente Ordinanza), invieranno all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 la seguente documentazione su supporto cartaceo:
 - a) 2020 - MODULO Scheda Descrittiva Intervento;
 - b) 2020 - MODULO QTE;
 - c) copia del progetto esecutivo;
 - d) copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto da parte del comune interessato;
 - e) copia dell'autorizzazione sismica o della ricevuta di deposito rilasciata dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento;
 - f) copia della convenzione fra soggetto attuatore (ACER) e ente proprietario dell'immobile su cui si interviene;
 - g) autorizzazione ai sensi dell'art. 21 da parte Direzione Regionale del MiBACT (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i., da acquisire prima del rilascio del visto di congruità tecnico-economica).
 - h) tabella di calcolo delle superfici;
5. I progetti esecutivi dovranno contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori come indicate al comma 1, tenendo conto che:
 - a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali, ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;
 - b) il computo metrico estimativo dovrà essere redatto, per i progetti presentati entro il 31/12/2019, con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016" approvato con deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 9 aprile 2018, n. 512, per i

- progetti presentati dopo il 31/12/2019 si dovrà fare riferimento all'aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale 24 giugno 2019 n. 1055. Può essere transitoriamente utilizzato l'elenco regionale dei prezzi di cui alla precedente delibera di Giunta Regionale n. 512/2018 e s.m.i., anche dopo l'entrata in vigore dell'aggiornamento per i progetti esecutivi da porre a base di gara entro il 31/12/2020;
- c) per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali (quali anche listini ACER), in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006;
 - d) il quadro economico dovrà essere articolato in più parti differenziando le diverse forme di finanziamento e attribuendo a ciascuna la corrispondente quota di lavori, IVA e somme a disposizione, in modo tale che i quadri economici parziali possano avere forma autonoma.
6. Alla presentazione del progetto esecutivo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
- a) dichiarazione del RUP dell'intervento dell'ente attuatore riferita alla legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell'elenco prezzi in vigore della Regione Emilia-Romagna;
 - b) dichiarazione del RUP dell'intervento dell'ente attuatore relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento ed elencazione degli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio, nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e della recuperabilità dell'IVA;
 - c) dichiarazione del progettista da cui risulti:
 - che l'intervento, nella misura finanziata dal programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, è rivolto al ripristino con miglioramento sismico dell'immobile a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, come indicato ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento;
 - la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/ 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. del 14/01/2008 ovvero dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento, alla "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 09/02/2011), nel caso l'edificio sia bene culturale, alla normativa regionale vigente in materia ed in particolare, alla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.
7. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012 entro e non oltre 60 gg dal ricevimento del progetto, formula il relativo visto di congruità tecnico - economica con contestuale invio della comunicazione ai soggetti beneficiari ACER e Comune.
8. Nel caso di incompletezza del progetto e della documentazione richiesta e descritta al presente articolo, comma 4, entro il termine di 60 gg e con la conseguente sospensione dello stesso, l'Agenzia Regionale per la ricostruzione Sisma 2012 richiede al soggetto

attuatore le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora le integrazioni richieste non siano trasmesse entro tale termine l'Agenzia informa del mancato rilascio del visto di congruità tecnico - economica il Commissario delegato, per gli adempimenti di competenza.

9. Il visto di congruità tecnico economica consente al soggetto attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
10. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.

Articolo 5

Presentazione dei progetti esecutivi per interventi di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione

1. Nel caso di Edifici con esito di agibilità "E" e con livello operativo "E3" o con livello operativo "E0", "E1" o "E2" per i quali sia stata presentata una perizia tecnica asseverata ai sensi dell'articolo 2, comma 24 del presente regolamento è ammessa la demolizione e ricostruzione o la nuova costruzione.
2. Al fine di determinare il contributo spettante per gli interventi di cui al comma 1, gli enti attuatori presentano un progetto contenente lavori di demolizione e ricostruzione e/o nuova costruzione, comprensivo di computo metrico estimativo e quadro tecnico economico, tenuto conto che il costo dell'intervento non potrà essere superiore a quello derivante dall'applicazione dei costi parametrici complessivi per l'edilizia residenziale pubblica approvati dalla Regione Emilia Romagna, pari a 1.650,00 € al metro quadro di superficie complessiva dell'edificio da demolire (costo parametrico), a cui va aggiunta l'IVA, sul quale l'Agenzia per la Ricostruzione - Sisma 2012 emetterà il visto di congruità tecnico-economica. Il costo parametrico può essere incrementato delle eventuali ulteriori maggiorazioni previste dalla normativa relativa all'edilizia residenziale pubblica approvata dalla Regione Emilia-Romagna definite come di seguito:
 - a) del 10 % per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri;
 - b) del 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti da crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio, oppure del 3% nel caso che la demolizione abbia interessato il 15 % del volume totale dell'edificio;
 - c) del 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo "E3" che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe A. L'incremento è del 10% per gli interventi di efficientamento energetico, integrati con quelli di adeguamento sismico, che conseguano la riduzione delle dispersioni energetiche e/o utilizzino fonti energetiche rinnovabili con una riduzione dei consumi da fonti tradizionali di almeno il 30% annuo rispetto ai consumi medi dell'anno precedente;
3. Per l'applicazione dei costi parametrici regionali per l'edilizia residenziale pubblica si fa presente che per superficie complessiva si intende la superficie utile delle unità immobiliari, più la superficie accessoria delle pertinenze, più la quota parte delle superfici accessorie equivalenti comuni di spettanza, in coerenza con l'allegato A della deliberazione dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 279/2010, calcolate con la limitazione al 60 % e con l'inclusione della superficie delle parti comuni di collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) calcolate una sola volta come proiezione sul piano orizzontale e degli androni di ingresso condominiali.
4. I soggetti attuatori che realizzano gli interventi di demolizione e ricostruzione o nuova costruzione, attraverso la compilazione del Modulo "2020 - MODULO Invio Documentazione" (Allegato C alla presente Ordinanza), invieranno all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012 la seguente documentazione su supporto cartaceo:

- a) 2020 - MODULO Scheda Descrittiva Intervento;
 - b) 2020 - MODULO QTE;
 - c) copia del progetto esecutivo;
 - d) copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto da parte del comune interessato;
 - e) copia dell'autorizzazione sismica o di ricevuta deposito rilasciata dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento;
 - f) copia della convenzione fra soggetto attuatore (ACER) e ente proprietario dell'immobile su cui si interviene;
 - g) tabella di calcolo delle superfici;
5. I progetti esecutivi dovranno contenere tutte le necessarie indicazioni analitiche per le stime dei lavori come indicate al comma 1, nonché le finiture connesse, tenendo conto che:
- a) nel computo metrico estimativo dovrà farsi riferimento, nelle singole voci (occorrenze), ai relativi disegni esecutivi che dovranno ordinatamente e inequivocabilmente riportare la suddivisione delle lavorazioni in piani, stanze, elementi strutturali, ecc., corredati dei necessari riferimenti dimensionali, quali lunghezze, aree, ecc.;
 - b) il computo metrico estimativo dovrà essere redatto, per i progetti presentati entro il 31/12/2019, con riferimento al vigente "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche come previsto dall'art. 33 della L.R. n. 18/2016" approvato con deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna 9 aprile 2018, n. 512, per i progetti presentati dopo il 31/12/2019 si dovrà fare riferimento all'aggiornamento approvato con deliberazione della Giunta Regionale 24 giugno 2019 n. 1055. Può essere transitoriamente utilizzato l'elenco regionale dei prezzi di cui alla precedente delibera di Giunta Regionale n. 512/2018 e s.m.i., anche dopo l'entrata in vigore dell'aggiornamento per i progetti esecutivi da porre a base di gara entro il 31/12/2020;
 - c) per eventuali lavorazioni non previste nel suddetto elenco prezzi (e considerate ammissibili) si farà riferimento ad altri listini ufficiali (quali anche listini ACER), in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006;
 - d) il quadro economico dovrà essere articolato in più parti differenziando le diverse forme di finanziamento e attribuendo a ciascuna la corrispondente quota di lavori, IVA e somme a disposizione, in modo tale che i quadri economici parziali possano avere forma autonoma.
6. Laddove il costo per la ricostruzione o nuova costruzione sia superiore al contributo derivante dalla somma che il Commissario Delegato ha assegnato per il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli enti attuatori dovranno espressamente indicare i finanziamenti cui attingeranno per eseguire l'intervento completo in ogni sua parte al fine di poter completare l'intervento garantendo lo svolgimento del servizio pubblico preesistente.
7. Qualora il costo dell'intervento per la ricostruzione e/o per la nuova costruzione sia inferiore al contributo che il Commissario delegato ha assegnato in caso di ripristino dell'immobile, il contributo spettante sarà pari al costo del nuovo intervento, come

documentato dal computo metrico estimativo dei lavori e dalle somme a disposizione ricomprese nel QTE.

8. Alla presentazione del progetto esecutivo dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del RUP dell'intervento dell'ente attuatore riferita alla legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell'elenco prezzi in vigore della Regione Emilia-Romagna;
 - b) dichiarazione del RUP dell'intervento dell'ente attuatore relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento ed elencazione degli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio, nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e della recuperabilità dell'IVA;
 - c) dichiarazione del progettista da cui risulti:
 - che l'intervento, nella misura finanziata dal programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, è rivolto al ripristino con miglioramento sismico dell'immobile a seguito dei danni provocati dal sisma del maggio 2012, come indicato ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente Regolamento;
 - la conformità delle previsioni progettuali alle direttive tecniche di cui al D.P.R. n. 380 del 06/06/ 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il D.M. del 14/01/2008 ovvero dell'aggiornamento approvato con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 gennaio 2018 secondo quanto definito dal precedente comma 2 bis dell'art. 2 del presente Regolamento, alla "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni" (D.P.C.M. 09/02/2011), nel caso l'edificio sia bene culturale, alla normativa regionale vigente in materia ed in particolare, alla D.G.R. n. 1373 del 26/09/2011.
9. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012 entro e non oltre 60 gg dal ricevimento del progetto, formula il relativo visto di congruità tecnico - economica con contestuale invio della comunicazione ai soggetti beneficiari ACER e Comune.
10. Nel caso di incompletezza del progetto e della documentazione richiesta e descritta al presente articolo, comma 4, entro il termine di 60 gg e con la conseguente sospensione dello stesso, l'Agenzia Regionale per la ricostruzione Sisma 2012 richiede al soggetto attuatore le integrazioni necessarie, assegnando a tal fine un congruo termine; qualora le integrazioni richieste non siano trasmessa entro tale termine l'Agenzia informa del mancato rilascio del visto di congruità tecnico – economica il Commissario delegato, per gli adempimenti di competenza.
11. Il visto di congruità tecnico economica consente al soggetto attuatore di avviare le procedure di gara per l'affidamento dei lavori. L'inizio lavori potrà essere dato una volta ottenuta l'assegnazione del finanziamento con decreto del Commissario delegato.
12. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.
13. Per gli edifici inseriti nel Programma che abbiano subito danneggiamenti provocati dal sisma, al di fuori dei casi che abbiano già avuto un esito di agibilità E, è comunque

consentita, nei limiti degli stanziamenti disponibili, la demolizione e la ricostruzione. Al fine di quantificare il contributo spettante per l'intervento, gli enti attuatori potranno presentare in semplice copia all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, i progetti definitivi per il ripristino degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, redatti secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, escludendo per il progetto di ripristino i relativi atti di approvazione da parte del comune e delle strutture competenti. L'Agenzia procede all'istruttoria e stabilisce il contributo che sarebbe spettato nel caso di ripristino dell'immobile. Tale contributo comprende i lavori ammissibili al lordo delle spese tecniche ed oneri fiscali e costituisce attestazione di congruità della spesa;

14. Il soggetto attuatore, una volta acquisito il parere di congruità sul progetto definitivo di cui al comma 13, potrà destinare il contributo alla ricostruzione dell'edificio. Il nuovo edificio dovrà comunque avere superficie complessiva pari o superiore all'edificio demolito; in caso contrario, il contributo spettante verrà ricalcolato proporzionalmente alla minore superficie ricostruita.

Articolo 6

Lavori ammissibili al finanziamento

1. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, attraverso l'istruttoria degli uffici competenti, si riserva nelle varie fasi del procedimento di non ammettere a contributo gli interventi che possano apparire incongrui o non giustificati in relazione alla dimensione ed alle caratteristiche dell'opera.
2. Sono da considerarsi ammissibili a contributo:
 - tutte le opere necessarie per la riparazione del danno conseguente agli eventi sismici, e per il raggiungimento degli obiettivi indicati negli articoli precedenti,
 - gli interventi di recupero degli impianti esistenti danneggiati dal sisma, ovvero in conseguenza degli "interventi di ripristino con miglioramento sismico". È consentito il completo rifacimento degli impianti qualora sia necessario per garantire la conformità alla normativa vigente;
 - le eventuali spese per traslochi, depositi temporanei di arredi, strumentazione e archivi, qualora necessari e consequenziali alle lavorazioni previste, fino ad un importo massimo di 20 €/mq oltre ad IVA, e comunque da comprendere nel 10% delle opere in economia;
 - la rimozione delle macerie e il loro smaltimento, le opere di pulitura e di rimozione delle polveri causate dall'evento sismico;
 - i ripristini delle aree esterne, a seguito della rimozione degli apprestamenti provvisori e degli accantieramenti necessari ad eseguire le opere;
 - i costi della sicurezza previsti dal P.S.C., determinati con le modalità di cui al punto 4 dell'allegato XV del decreto legislativo n. 81/2008. A titolo esemplificativo, sono annoverabili tra questi costi della sicurezza: recinzioni di cantiere, apprestamenti di cantieri in genere (ponteggi ed opere provvisorie, blindature degli scavi); impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; allestimenti di cantieri speciali, con sistema di trattenuta per lavori sui tetti; utilizzo di macchine per attività in quota (cestelli, ponte auto sollevante con relative dotazioni di sicurezza: imbracature anticaduta o sistemi di trattenuta).
3. Sono inoltre ammesse a contributo, nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale e di ripristino con miglioramento sismico, tutte quelle opere previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche.
4. Sono finanziabili gli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di riparazione con rafforzamento locale, secondo quanto riportato ai punti precedenti, anche per gli edifici acquistati da enti pubblici dopo il 29 maggio 2012, purché questi vengano destinati a edilizia residenziale pubblica.

Articolo 7

Spese per accordo bonario

1. Nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l'impresa avanzi riserve che superano i limiti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 163/2006 per interventi appaltati entro il 19 aprile 2016 e D.Lgs. n. 50/2016 per interventi appaltati dal 20 aprile 2016) e il R.U.P. abbia dichiarato tali richieste pertinenti, lo stesso R.U.P. può avviare la procedura prevista per l'eventuale accordo bonario così come disciplinato dalla normativa vigente.
2. La proposta di un accordo bonario, prima di essere sottoscritta dall'Amministrazione e dall'impresa, deve essere sottoposta alla valutazione preventiva dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 che esprime l'eventuale congruità ed ammissibilità. Le proposte di accordo bonario possono essere proposte all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 per chiedere l'ammissibilità finanziaria una sola volta durante l'esecuzione dell'intervento.
3. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012, attraverso una propria istruttoria su richiesta del soggetto attuatore, corredata da documentazione giustificativa, si riserva di ammettere a contributo eventuali importi destinati alla risoluzione di controversie tra la stazione appaltante e l'impresa esecutrice dell'intervento inserito nel Piano, secondo le modalità indicate nei commi successivi.
4. Il contributo può essere erogato nella misura massima del 10% dell'importo di contratto.
5. Il contributo massimo ammissibile per finanziare eventuali accordi bonari deve essere comunque contenuto nella somma complessiva del Q.T.E. dell'intervento desumibile dal visto di congruità tecnico - economica rilasciata al soggetto attuatore.
6. Non sono ammesse a contributo eventuali spese legali ancorché riferibili al contenzioso. Le somme a disposizione per spese tecniche o per incentivi non subiscono alcun incremento delle maggiori richieste finanziarie dell'impresa.
7. Non è ammissibile alcuna richiesta di rimborso per accordi bonari derivati da contenziosi provocati da un provato errore di progettazione.

Articolo 8

Edifici a proprietà mista pubblica – privata

1. Gli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici di proprietà mista, pubblico e privata, di cui la parte pubblica ricadente nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, dovranno essere eseguiti attenendosi alle seguenti indicazioni:
 - a) se la proprietà pubblica è superiore al 50% del valore dell'immobile, l'intervento viene realizzato dalle ACER o dai Comuni laddove non si avvalgono delle convenzioni previste dalla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 – art. 41 comma 2 e 2 bis, con le modalità e procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
 - b) se la proprietà privata è superiore al 50% del valore dell'immobile l'intervento viene realizzato dal condominio con le modalità e procedure previste dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi, ovvero dalle stesse ACER o dai Comuni laddove non si avvalgono delle convenzioni previste dalla Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 – art. 41 comma 2 e 2 bis, qualora delegati dai proprietari privati a tali adempimenti;
2. Per gli interventi disciplinati dal presente articolo si applicano le seguenti disposizioni:
 - il progetto relativo agli interventi di riparazione con rafforzamento locale, miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione da effettuare sull'edificio, sia sulle parti comuni che di proprietà esclusiva, deve essere unico e completo della documentazione prevista dalle ordinanze n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i.;
 - chi detiene la maggioranza del valore dell'immobile e/o la maggioranza del contributo, ai sensi del comma 1, è delegato alla presentazione della domanda di contributo. La domanda, nel caso di edifici a maggioranza pubblica, in deroga a quanto stabilito per gli interventi privati, non contiene l'indicazione dell'impresa appaltatrice dei lavori che potrà essere selezionata solo dopo l'espletamento delle procedure di gara ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
 - le disposizioni previste dal presente articolo si applicano alle domande di contributo presentate al Comune in data successiva alla pubblicazione dell'ordinanza del commissario delegato n. 119 del 11 ottobre 2013;
 - i tempi e le modalità di presentazione delle domande sono quelle previste dalle ordinanze n. 29/2012, 51/2012 e 86/2012 e s.m.i..
3. I Comuni, entro 60 giorni dal deposito, verificano l'ammissibilità degli interventi e determinano il contributo secondo le modalità di calcolo definite nelle citate ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi. Il contributo viene suddiviso nella quota spettante al soggetto pubblico ed in quella spettante ai proprietari privati.
4. Gli enti attuatori a seguito della determinazione del contributo da parte dei Comuni chiedono all'Agenzia Regionale - Sisma 2012 il visto di congruità tecnico – economica sulla parte pubblica mediante invio del modulo “2020 MODULO Invio Documentazione” (Allegato C alla presente Ordinanza) e degli allegati richiesti.
5. Le erogazioni del contributo ai proprietari privati avvengono, da parte dell'istituto di credito prescelto, per stati di avanzamento lavori con le stesse procedure stabilite dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
6. Il contributo relativo alla parte pubblica verrà erogato, entro il limite massimo dell'importo indicato sul visto di congruità tecnico - economica, nei tempi e nei modi indicati nelle

cite ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi previa adozione da parte del Commissario Delegato dell'atto di liquidazione delle somme spettanti che lo trasmette all'Agenzia Regionale di Protezione Civile ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

7. Nei casi disciplinati dal presente si applicano i termini previsti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.
8. Per gli interventi per i quali alla data di pubblicazione dell'ordinanza del commissario delegato n. 119 del 11 ottobre 2013 era già stata avviata la procedura prevista dal decreto del Commissario n. 259/13 si applicano le disposizioni in esso contenute e modificate dalla presente ordinanza.
9. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 emetterà un visto di congruità tecnico – economica della spesa e la trasmetterà all'ente attuatore e per conoscenza al Comune.
10. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata con decreto del Commissario delegato.
11. Possono rientrare nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012, nella tipologia di interventi di proprietà mista, anche quegli interventi di riparazione con rafforzamento, locale, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione di edifici ricompresi nelle U.M.I., così come disciplinate all'art. 7 comma 1 della L.R. n. 16/2012.
12. Nei casi in cui l'U.M.I. sia costituita da più edifici con unità strutturali autonome gli interventi saranno attuati nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

Articolo 9

Co-finanziamenti

1. Qualora il bene oggetto dell'intervento sia oggetto di copertura assicurativa per il rischio danni da terremoto, il contributo è determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento e l'indennizzo assicurativo quantificato ed assegnato a quel bene.
2. Qualora per la riparazione o il ripristino dell'edificio oggetto di intervento siano presenti altri finanziamenti (fondi propri, donazioni, altri fondi pubblici, etc.) il contributo sarà determinato in misura pari alla differenza tra il costo dell'intervento ed i co-finanziamenti esistenti.
3. Il costo dell'intervento risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche. Per eventuali voci di spesa non previste nel suddetto elenco prezzi si farà riferimento ad altri listini ufficiali, in mancanza si procederà con l'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo n. 163/2006, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile.
4. In presenza di polizza assicurativa che copre diverse tipologie di rischi, verrà rimborsata solamente la quota relativa al rischio danni da terremoto e l'indennizzo assicurativo destinato alla copertura di costi delle opere oggetto del Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiata dal sisma del 2012.
5. Nel caso di interventi per i quali siano previsti co-finanziamenti (fondi propri, donazioni, assicurazioni etc.) il computo metrico del progetto esecutivo dovrà essere suddiviso in relazione alle varie fonti di finanziamento. Il quadro tecnico economico (Q.T.E.) dovrà essere articolato in:
 - Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi);
 - Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal Commissario;
 - tanti Q.T.E. quanti sono gli altri finanziamenti.
6. Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'ente attuatore procederà ad utilizzare tutti i finanziamenti disponibili sui Q.T.E. nei quali è articolato l'intervento. Le somme derivanti dai ribassi d'asta torneranno nella disponibilità del Commissario e del soggetto attuatore in misura proporzionale rispetto a quanto dichiarato prima della gara e salvo quanto disposto al comma seguente per gli indennizzi assicurativi.
7. Nel caso in cui il cofinanziamento sia derivante da rimborsi assicurativi, le somme derivanti dal ribasso d'asta dovranno essere portate in economia interamente sul contributo del Commissario, viceversa nel caso in cui il cofinanziamento provenisse da altre fonti le somme derivanti dal ribasso d'asta potranno essere portate in economia in modo proporzionale rispetto all'ammontare iniziale dei finanziamenti dichiarati in sede di appalto a seguito dell'ottenimento del visto di congruità tecnico - economica del progetto presentato.

Articolo 10

Prestazioni tecniche e riconoscimento contributo massimo ammissibile

1. Il contributo massimo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è disciplinato dal protocollo d'intesa tra il Commissario Delegato ed i rappresentanti degli ordini professionali del 22 luglio 2013, approvato con decreto del Commissario delegato n. 928 del 23/09/2013, integrato e modificato secondo quanto riportato nei punti seguenti.
2. Gli enti attuatori degli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, nell'affidamento delle prestazioni professionali, dovranno prevedere la graduazione dei compensi ai professionisti tenendo conto dell'importo dei lavori.
3. L'onorario/i spettante al/ai professionista/i incaricato/i sarà/anno stabilito/i dall'ente attuatore che potrà prevedere anche compensi superiori a quelli ammissibili a contributo. In questo caso la differenza della spesa tra l'importo delle spese tecniche ammissibili a contributo e quello concordato con il/i professionista/i sono a carico del soggetto attuatore. Il soggetto attuatore, in base all'importo dei lavori, può prevedere anche compenso/i inferiore/i a quello massimo ammissibile a contributo.
4. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica risultano essere:
 - a) responsabile unico del procedimento (R.U.P.), compreso collaboratori tecnico-amministrativi e giuridici del R.U.P. e spese di gestione amministrativa;
 - b) prestazioni tecniche consistenti in:
 - progetto architettonico e strutturale, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto, comprese le collaborazioni specialistiche;
 - ufficio direzione lavori comprese le prestazioni di direzione dei lavori architettonici e strutturali e relativa contabilità;
 - coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;
 - collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo o certificato regolare esecuzione per lavori con importo inferiore a 1.000.000,00 Euro.
5. Per le prestazioni previste al punto 4, lettera a) è riconosciuta la percentuale prevista dai regolamenti vigenti per l'erogazione dell'incentivo previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo n. 163/2006, per quegli interventi il cui bando sia stato pubblicato dal 20 aprile 2016 in poi, è riconosciuto l'incentivo previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016. In tutti i casi il contributo ammissibile per tali prestazioni è riconosciuto fino al 2% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal Commissario.
6. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 4, lettera b (onorari comprese le spese), è riconosciuto fino al 10% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal commissario, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.
7. Nel caso di interventi con co-finanziamento (fondi propri, donazioni, assicurazioni etc.) il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 4, lettera

- a, è riconosciuto fino al 2% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal Commissario. Per le prestazioni di cui al punto 4 lettera b (onorari comprese le spese), è riconosciuto fino al 10% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal commissario, al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Dal quadro tecnico economico dovrà emergere la quota parte delle spese relative alle prestazioni tecniche per i lavori finanziati dal Commissario Delegato e la quota parte relativa al co-finanziamento.
8. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche di cui al punto 4, lettera b, e ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico le "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione", le "prove di laboratorio connesse" nonché le prestazioni professionali geologiche a supporto della redazione del progetto strutturale, che quindi non concorrono alla formazione del 10% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza).
 9. Le indagini e i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - fino al 3,00% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,50% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
 - fino al 0,75% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
 - fino all'0,35% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) oltre ad € 2.000.000,00.
 10. Le prestazioni professionali geologiche (comprese le spese), a supporto della redazione del progetto strutturale, non sono sub-appaltabili e sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - fino al 1,20% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,00% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
 - fino al 0,70% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
 - fino all'0,50% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) oltre ad € 2.000.000,00.
 11. Sono altresì escluse dal novero delle spese tecniche anche ulteriori prestazioni professionali strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria connessa con la riparazione o il ripristino di un'opera pubblica o di un bene culturale. Tali prestazioni aggiuntive, con il relativo peso ponderale da applicarsi alle percentuali di cui al seguente punto 12, sono le seguenti:
 - pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni): 10%;

- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati: 15%;
- rilievo geometrico e restituzione su supporto informatico: 35%;
- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.Lgs. n. 42/2004: 50%;
- progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente: 40%.

In ogni caso, nel caso di più prestazioni aggiuntive, non saranno finanziate spese oltre la percentuale del 100%.

12. Le ulteriori prestazioni di cui al punto 11, escluse da quelle previste al punto 4, lettera b, ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico, verranno ammesse a contributo solo se effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori. Tali prestazioni potranno essere svolte anche da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico e dovranno essere documentate attraverso apposite fatture e saranno riconosciute con i seguenti incrementi massimi:
 - fino al 2,80% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,80% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000,00;
 - fino al 0,80% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
 - fino all'0,40% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) oltre ad € 2.000.000,00.
13. Il contributo minimo riconosciuto, nei casi in cui comunque si sia sviluppata una progettazione completa secondo quanto previsto dal Codice de Contratti, sull'insieme delle spese tecniche indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque pari ad € 6.000,00.
14. Nei casi in cui non sia sviluppata una progettazione completa secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti ma solo una perizia tecnica il contributo massimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque pari ad € 3.000,00.
15. Nel caso di interventi su edifici in cui siano presenti proprietà miste (comuni e/o ACER e dei privati) con proprietà privata superiore al 50% sono riconosciuti i compensi all'amministratore del condominio o di amministratori di consorzi per la gestione degli interventi unitari nelle stesse percentuali previste dalle ordinanze per il recupero delle unità immobiliari abitative e comunque fino al 2% del costo dell'intervento (Importo lavori ammessi a contributo compreso costi della sicurezza) finanziato dal Commissario.
16. Nel caso in cui le varianti in corso d'opera portino ad un incremento dell'importo dei lavori, anche il contributo massimo per le spese tecniche potrà subire analogo incremento, purché nei limiti specificati dal presente articolo, riferiti al nuovo importo dei lavori di perizia calcolati al lordo del ribasso d'asta. Nell'ambito di tale percentuale potrà essere riconosciuto dagli enti attuatori analogo incremento per il compenso del R.U.P., dei suoi collaboratori e delle spese di gestione secondo la percentuale prevista dal presente articolo.

Articolo 11

Affidamento prestazioni tecniche

1. Per il conferimento degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” relativi all’attuazione degli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, gli enti attuatori devono applicare le vigenti disposizioni normative e regolamentari, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
2. Per il conferimento degli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” gli enti attuatori devono pertanto rispettare le seguenti disposizioni procedurali, in base ai limiti di importo:
 - fino a 40 mila euro possibile affidamento diretto, con il principio di rotazione degli incarichi;
 - tra 40 e 100 mila euro procedura negoziata con invito almeno a cinque concorrenti, sulla base del principio di rotazione degli incarichi;
 - per importi tra 100 mila euro e la soglia comunitaria per affidamento appalto di servizi, l’affidamento avverrà con procedura aperta o ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - per importi superiori alla soglia comunitaria, per l’affidamento di appalto di servizi, procedura aperta.
3. Per il conferimento degli incarichi di importo superiore ai 40.000 mila euro le procedure di selezione dovranno essere effettuate con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le linee guida pubblicate da ANAC.
4. Per poter esperire le procedure negoziate, di cui al comma 2, gli enti attuatori sono invitati a predisporre, con procedura di evidenza pubblica, un elenco dei soggetti da invitare (articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. n. 50/2016).
4. Per gli “incarichi di servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza lavori e direzione dei lavori” relativi all’attuazione degli interventi previsti dal Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, gli enti attuatori possono anche procedere all’affidamento di incarichi separati, che risulteranno in ogni caso soggetti ai limiti degli importi e procedure indicati al comma 2.
5. L’eventuale suddivisione delle prestazioni professionali è limitata ai seguenti incarichi:
 - progettazione architettonica;
 - progettazione strutturale;
 - progettazione impiantistica;
 - progettazione e coordinamento in corso d’opera della sicurezza;
 - direzione lavori e redazione degli atti di contabilità.
6. La prestazione geologica è autonoma e separata e dovrà essere affidata direttamente dall’ente attuatore.
7. Nel caso di suddivisione delle prestazioni professionali, di cui al comma 5, gli incarichi separati non potranno essere affidati a componenti dello stesso studio associato o della medesima società di ingegneria, nonché a componenti dell’eventuale ATI costituita per l’affidamento di parte dello stesso incarico.
8. Tutti gli importi indicati nel presente articolo si devono intendere al netto di IVA secondo l’aliquota prevista per legge e contributi previdenziali ed assicurativi di cui alle disposizioni di settore specifiche.

Articolo 12

Varianti ai progetti, ai quadri tecnici economici ed ulteriori disposizioni

1. Durante l'esecuzione dei lavori e nei casi disciplinati dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 per interventi appaltati entro il 19 aprile 2016 e D.Lgs. n. 50/2016 per interventi appaltati dopo il 19 aprile 2016) possono essere proposti al Commissario progetti di variante.
2. I progetti di variante ai progetti autorizzati devono conseguire un nuovo visto di congruità tecnico – economica della spesa solo nei casi in cui venga richiesto un incremento rispetto alla precedente assegnazione; per tutti gli altri casi l'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 rilascia un nulla osta all'utilizzo dei ribassi d'asta e delle economie di gara.
3. I progetti di variante che rivestono carattere sostanziale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 19/2008 e della D.G.R. 2272/2016, anche se non richiedono un incremento della somma assegnata, sono soggetti ad autorizzazione sismica preventiva da parte delle strutture competenti in materia sismica territorialmente competenti o deposito preventivo del progetto esecutivo.
4. Tutte le richieste di variante al Q.T.E. del progetto approvato, sia che riguardino i lavori autorizzati, sia che riguardino le sole somme a disposizione del Q.T.E., devono essere inoltrate dal R.U.P. dell'intervento all'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012.
5. Nei casi in cui le variazioni del Q.T.E. riguardino i lavori autorizzati, il R.U.P. deve altresì presentare all'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 il progetto di variante in forma cartacea.
6. Nei casi di beni soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., il progetto di variante dovrà essere sottoposto, ove necessario, al parere del MIBACT, che dovrà essere allegato al progetto di variante.
7. Nei casi di progetto di variante sostanziale ai fini sismici il R.U.P. deve altresì presentare all'Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012 copia dell'autorizzazione sismica o della ricevuta di deposito rilasciata dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento.
8. Per tutti i progetti di variante il R.U.P. dovrà inoltre inviare i seguenti elaborati:
 - dichiarazione del progettista con asseverazione del R.U.P. in cui si attesti che le varianti proposte risultano ammissibili a finanziamento ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
 - dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore circa la copertura finanziaria della spesa prevista con esplicito riferimento agli ulteriori finanziamenti pubblici e privati ricevuti per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione e sulla recuperabilità dell'IVA, nel caso le condizioni fossero variate rispetto alla data di presentazione del progetto esecutivo;
 - computo metrico estimativo e quadro tecnico economico di raffronto pre e post variante. Nel caso di interventi per i quali siano previsti co-finanziamenti (fondi propri, donazioni, assicurazioni etc.) il computo metrico estimativo di raffronto dovrà essere suddiviso in relazione alle varie fonti di finanziamento. Il quadro tecnico economico (Q.T.E.) di raffronto dovrà essere articolato in:
 - Q.T.E. generale riepilogativo (riassume tutti i costi) pre e post variante;

- Q.T.E. relativo al finanziamento disposto dal visto di congruità tecnico – economica da parte dell’Agenzia Regionale per la ricostruzione Sisma 2012 pre e post variante;
 - tanti Q.T.E. di raffronto pre e post variante quanti sono gli altri finanziamenti.
9. Per i progetti di variante non sostanziale il R.U.P. dovrà altresì allegare:
- dichiarazione del R.U.P. che attesti che le varianti non risultano sostanziali ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 19/2008;
 - copia del modulo MUR A.15/D.9 – Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali debitamente compilato e firmato in ogni sua parte;
10. Nel caso in cui le varianti in corso d’opera portino ad un incremento dell’importo dei lavori, anche il contributo massimo per le spese tecniche potrà subire analogo incremento, purché nei limiti specificati dall’art. 11 del presente Regolamento, riferiti al nuovo importo dei lavori di perizia calcolati al lordo del ribasso d’asta. Nell’ambito di tale percentuale potrà essere riconosciuto dagli enti attuatori analogo incremento per il compenso del R.U.P. e dei suoi collaboratori secondo la percentuale prevista al comma 4 art. 10.
11. Qualora sorgano difficoltà di giudizio tecnico nell’espletamento degli adempimenti di rispettiva competenza, l’ente attuatore o l’Agenzia Regionale per la ricostruzione sisma 2012 possono avvalersi della consulenza tecnica degli esperti del Comitato Tecnico Scientifico regionale per la riduzione del rischio sismico.

Articolo 13

Titoli abilitativi

1. Non sono soggetti a titolo abilitativo tutti gli interventi relativi agli edifici pubblici, presenti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, eseguiti dagli enti istituzionalmente competenti secondo quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 15 del 30/07/13.
2. Per gli interventi di interesse regionale/provinciale/comunale, gli enti attuatori, in sede di validazione del progetto di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 163/2006, per interventi appaltati prima del 20 aprile e di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 accertano e dichiarano la conformità del progetto alla disciplina dell'attività edilizia di cui all'art. 9 comma 3 della legge regionale n. 15 del 30/07/13.
3. Gli interventi su immobili soggetti a tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 21.

Articolo 14

Affidamento, esecuzione ed ultimazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, tutti gli enti attuatori beneficiari dei contributi di cui al Programma suddetto, devono applicare le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Per l'affidamento di lavori, compresi quelli relativi ad interventi sui beni soggetti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., gli enti attuatori devono rispettare le seguenti disposizioni procedurali, in base ai limiti di importo (fatti salvi i casi in cui viene motivata l'urgenza):
 - fino a 40 mila euro possibile affidamento diretto, con il principio della rotazione;
 - tra 40 e 150 mila euro procedura in economia con invito almeno a cinque ditte, con il principio della rotazione;
 - tra 150 mila e 1 milione di euro procedura negoziata con invito almeno a dieci ditte, senza pubblicazione del bando di gara, con il principio della rotazione;
 - importi superiori a 1 milione di euro procedura aperta.
3. Soppresso.
4. Per i lavori fino a 40.000 euro l'affidamento diretto (art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016) è possibile esclusivamente per le tipologie di lavori, individuati da ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle categorie generali individuate dalla normativa vigente.
5. Per i lavori fino a 150.000 euro il ricorso alla procedura negoziata con invito ad almeno cinque ditte di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) è possibile esclusivamente per le tipologie di lavori individuati da ciascuna stazione appaltante, nell'ambito delle categorie generali individuate dalla normativa vigente.
6. Gli enti attuatori che intendono utilizzare la procedura in economia, il cottimo fiduciario e la procedura negoziata sono invitati ad utilizzare l'elenco di merito regionale previsto dalla legge regionale 11/2010 art. 13, al fine di assicurare trasparenza, leale concorrenza ed applicare il principio della rotazione degli affidamenti.
7. Gli enti attuatori avviano le procedure per l'affidamento dei lavori non appena acquisiti tutti gli assenti e le autorizzazioni necessarie sul progetto esecutivo e comunque non oltre 30 giorni da tale acquisizione, secondo quanto indicato negli articoli precedenti.
8. Nell'affidamento di lavori, gli enti attuatori, ai fini della contribuzione di cui al Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma, dovranno prevedere l'applicazione del CCNL dell'edilizia ovvero quello inerente al settore merceologico corrispondente alla prestazione richiesta.
9. Tutti gli enti attuatori, prima dell'avvio delle procedure per la realizzazione dell'intervento autorizzato dal Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, sono obbligati alla nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.).
10. Per gli interventi su opere strutturali relativi al ripristino con miglioramento sismico e per le nuove costruzioni deve essere sempre eseguito il collaudo statico. Quanto al collaudo tecnico-amministrativo, questo viene eseguito ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero quelle per le quali gli interventi ricadono nel regime del nuovo

codice dei contratti, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando il possesso dei requisiti di legge in capo ai collaudatori, incaricati dagli enti attuatori.

11. Copia conforme all'originale del certificato di collaudo statico, del collaudo tecnico-amministrativo o di regolare esecuzione è trasmessa all'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 dopo la sua approvazione.

Articolo 15

Clauseole contrattuali di obbligatorio inserimento

1. Tutti gli enti attuatori, indipendentemente dalla natura degli stessi, sono vincolati all'applicazione della disciplina antimafia per le pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e delle Linee CASGO.
2. Il contratto di appalto stipulato dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti clausole:
 - a) nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore venga emessa un'informazione prefettizia interdittiva antimafia, l'ente attuatore attiva immediatamente la risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 del c.c., con diritto al risarcimento dei danni;
 - b) nei contratti di appalto gli enti attuatori devono prevedere, per i casi di cui al precedente comma a), una sanzione in misura pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno;
 - c) nel contratto di appalto deve essere previsto altresì che l'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione;
 - d) l'appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. 136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, all'ente attuatore ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Tutti gli enti attuatori sono tenuti ad inserire nei propri C.S.A. dei progetti degli interventi di cui al Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e conseguentemente nei disciplinari di incarico con gli incaricati del collaudo statico, l'obbligo da parte dello stesso collaudatore statico di indicare i laboratori ai quali affidare i controlli dei materiali utilizzati per la realizzazione delle spese.

Articolo 16

Modalità per l'erogazione dei finanziamenti e rendicontazione finale

1. Tutte le risorse finanziarie assegnate agli enti attuatori saranno autorizzate dal Commissario delegato, con specifico decreto predisposto dall'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012.
2. Le risorse finanziarie per l'esecuzione degli interventi relativi al Programma per il Ripristino del Patrimonio di edilizia Residenziale Pubblica trovano copertura finanziaria nell'ambito dello stanziamento previsto all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla legge n. 122/2012 e dalle ordinanze n. 24/2017, e pertanto sono gestite attraverso la contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sez. di Bologna.
3. La liquidazione della somma spettante, nei limiti del finanziamento concesso per ciascun intervento a valere su dette risorse, deve essere richiesta dal relativo ente attuatore con le seguenti modalità mediante il modulo "2020 MODULO Erogazione" e degli allegati richiesti, riportato all'allegato C alla presente ordinanza:
 - 1° acconto, pari al 5% della somma assegnata a Programma dalla presente ordinanza;
 - 2° acconto, pari al 40% della somma dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, alla consegna dei lavori;
 - 3° acconto pari alla differenza tra il 90% della somma dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione (rimodulata dopo il ribasso d'asta ed eventuali varianti in corso d'opera) e gli acconti già erogati, alla dimostrazione di uno stato di avanzamento lavori pari al 45%;
 - saldo per la quota residua del 10% alla fine dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo delle opere;
4. Per gli interventi misti pubblico-privato il contributo relativo alla parte pubblica verrà erogato al soggetto attuatore, nei tempi e nei modi indicati nelle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e a seguito della trasmissione da parte del soggetto attuatore della richiesta di erogazione mediante invio del modulo "2020 - MODULO Erogazione" e degli allegati richiesti, calcolata in base all'importo risultante dal visto di congruità tecnico-economica per l'intervento;
5. Le richieste di erogazione dei contributi devono essere effettuate dal soggetto attuatore attraverso la compilazione della modulistica riportata nell'Allegato C alla presente Ordinanza accompagnato dalla documentazione ivi elencata.
6. Tutta la documentazione attestante la spesa deve essere conservata e depositata agli atti del soggetto beneficiario, Comune o ACER, e dovrà essere messa a disposizione dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 per l'effettuazione dei controlli previsti da questo regolamento.
7. All'adozione dell'atto di liquidazione delle somme spettanti, a valere sulla predetta contabilità speciale 5699 intestata al "Commissario delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato Sezione di Bologna provvede l'Agenzia Regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 adottando il decreto di liquidazione e trasmettendolo all'Agenzia Regionale di Protezione Civile ai fini della emissione degli ordini di pagamento.

8. La somma spettante a saldo sarà al netto di eventuali economie. In caso di co-finanziamento a valere sulle risorse stanziato dallo Stato e su altre risorse, le economie saranno accertate in misura proporzionale alle rispettive fonti di finanziamento.
9. Gli enti attuatori disciplineranno i rapporti giuridici con le imprese affidatarie degli interventi e con i soggetti affidatari di eventuali incarichi professionali in maniera coerente con il sistema dei flussi di finanziamento sopra delineato.
10. Nel caso in cui si riscontrino difformità ai progetti autorizzati a seguito della comunicazione formale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara (MiBACT), il Commissario procederà alla sospensione del contributo o alla eventuale revoca del finanziamento.
11. Alla conclusione dell'intervento e comunque entro 120 giorni dalla liquidazione del saldo devono essere presentati all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012 per la verifica dell'intera spesa i seguenti documenti:
 - verbale di consegna dei lavori;
 - certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
 - SAL e certificati di pagamento;
 - conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento;
 - computo metrico estimativo dei lavori a consuntivo;
 - computo metrico estimativo di raffronto tra quanto inserito nel progetto approvato e quanto realizzato e contabilizzato;
 - certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo e relativo atto di approvazione;
 - copia conforme fatture emesse per i lavori (comprehensive delle opere eventualmente realizzate con i co-finanziamenti);
 - copia mandati pagamento / copia contabili bancarie di cui è stato fornito il C.R.O.;
 - per gli importi corrisposti ai sensi degli artt. 90 e 92 del D.Lgs. n. 163/2006 o ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dichiarazione del R.U.P. che attesti quanto corrisposto specificando destinatari ed estremi del pagamento;
 - copia del progetto esecutivo effettivamente realizzato, in formato PDF e report fotografico dell'intervento concluso.
12. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui al punto precedente, emergessero difformità tra l'erogazione dei contributi concessi e le spese sostenute per lavori e per altre somme a disposizione, l'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 procederà al recupero delle somme erogate e giudicate non ammissibili.
13. Nel caso di edifici a proprietà mista pubblico - privato, si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 delle ordinanze commissariali 29, 51, 86/2012. Per tanto le richieste di cui al comma 11 si intendono ricomprese nella documentazione che il Direttore dei Lavori inoltra al comune al termine dei lavori ai fini della richiesta di saldo.

Articolo 17

Procedura di controllo degli interventi

1. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione sisma 2012 procederà ad un controllo a campione di almeno il 10% delle pratiche tecnico-amministrative relative agli interventi al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese nelle autocertificazioni dagli enti attuatori, i quali saranno tenuti a conservare la documentazione, esibirla in loco o a trasmetterla, su richiesta dell'Agenzia. Il campione delle pratiche da controllare sarà individuato in base al criterio della casualità numerica, secondo le procedure definite con i Decreti del Commissario Delegato n. 749 del 28 aprile 2015 e n. 2073 del 23 ottobre 2015.
2. In sede di controllo si procederà, in particolare, all'esame della seguente documentazione:
 - nomina del responsabile unico del procedimento (R.U.P.);
 - verbale di urgenza o di somma urgenza (laddove invocata);
 - procedura affidamento all'esterno di prestazioni professionali relative ad incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, collaudo;
 - verbale di validazione e attività di verifica intermedia del progetto;
 - atti di approvazione del progetto;
 - atti relativi alla procedura di affidamento dei lavori;
 - verbale di consegna dei lavori;
 - eventuali verbali di sospensione e ripresa dei lavori;
 - eventuali atti di approvazione di perizie di variante;
 - stati di avanzamento lavori e certificati di pagamento;
 - certificato di ultimazione dei lavori redatto dal direttore dei lavori;
 - conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
 - certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo e relativo atto di approvazione;
 - certificato di collaudo statico e relativo atto di approvazione;
 - copia conforme fatture emesse per i lavori;
 - copia mandati pagamento / copia contabili bancarie di cui è stato fornito il C.R.O..

Il controllo riguarderà, la completezza della documentazione e il rispetto delle sole eventuali indicazioni procedurali specifiche previste dal regolamento del programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma.

3. L'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 si riserva di attivare ulteriori controlli qualora ne ravveda la necessità.
4. Il controllo sugli interventi, che sarà comunque disposto ed eseguito in caso di segnalazioni di irregolarità nell'esecuzione dei lavori, si concluderà con una comunicazione all'ente attuatore da parte dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione, interpellando il RUP per eventuali chiarimenti o integrazioni documentali in caso di necessità
5. Ove in sede di controllo fossero accertate delle irregolarità, queste saranno segnalate all'ente attuatore ai fini della loro rettifica o rimozione, ferme restando, in presenza di gravi irregolarità e qualora si rendesse necessaria, la decadenza totale o parziale dal finanziamento assegnato e la restituzione di quanto eventualmente già percepito dall'ente attuatore.

6. Tutti gli interventi eseguiti dovranno essere conformi ai progetti approvati ed alle autorizzazioni rilasciate.
7. Per gli interventi sottoposti alla tutela del D.Lgs. n. 42/2004, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) potrà eseguire in autonomia controlli in corso d'opera, o entro un anno dell'ultimazione dei lavori.

Articolo 18

Interventi in anticipazione

1. Gli enti attuatori potranno eseguire in tutto o in parte, in anticipazione, con fondi propri, gli interventi inseriti nel Programma per il ripristino del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal sisma.
2. Nei casi di cui al comma 1 gli enti attuatori dovranno comunque rispettare tutte le disposizioni del presente Regolamento.
3. I progetti relativi ad interventi da eseguire in anticipazione di cui al presente articolo seguono le procedure disciplinate da questo Regolamento anche per gli aspetti di emissione del visto di congruità tecnico – economica della spesa.



AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE
SISMA 2012

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA
RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL
PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DANNEGGIATO DAL SISMA**

CON MODIFICHE ED INTEGRAZIONI GENNAIO 2020

Ordinanza n. del Gennaio 2020

**ALLEGATO "C"
MODULISTICA PER LA GESTIONE DEL
PROGRAMMA**

Bologna, gennaio 2020



AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE – SISMA 2012

Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di ricostruzione e per la Gestione dei contratti e del Contenzioso

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO
DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(Modulo invio documentazione)

**All’Agenzia Regionale per la
Ricostruzione – Sisma 2012**

Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di
ricostruzione e per la Gestione dei contratti e del
Contenzioso

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna (BO)

PEC: stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia _____						
ID intervento	Comune	Localizzazione intervento	N° alloggi pubblici	N° alloggi privati	Classificazione AeDES	Somma stanziata a programma (Allegato A)

Il sottoscritto _____

Responsabile Unico del Procedimento, dell’Ufficio/Servizio _____
(specificare: del Comune/Acer)

trasmette, come previsto dal Regolamento del Programma “Allegato B”, la documentazione di seguito elencata,

inoltre

DICHIARA

- la legittima assunzione di tutte le procedure, gli obblighi, i vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale, relativa al sisma, della Regione Emilia-Romagna, dalla legislazione generale in materia, nonché del rispetto dell’elenco prezzi della Regione Emilia-Romagna;

- che la copertura finanziaria della spesa prevista sarà quella dettagliata nella scheda descrittiva dell'intervento con eventuali ulteriori finanziamenti pubblici e privati, nonché l'eventuale rimborso dell'assicurazione;

- che l'IVA per l'intervento in oggetto non è recuperabile;

(timbro e firma)

Data _____

ELENCO DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (barrare nella colonna la casella corrispondente alla documentazione allegata)	
Interventi di riparazione e ripristino edifici ERP con esito di agibilità "B" e "C"	
Art. 3 dell'allegato B	
	Scheda descrittiva intervento (Modulo Scheda Descrittiva Intervento).
	Modulo QTE.
	Copia del progetto esecutivo e dei relativi documenti componenti.
	Copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo.
	Copia dell'autorizzazione sismica o del certificato di deposito rilasciato dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento ove l'autorizzazione sismica od il deposito siano necessari in relazione alle opere da realizzare.
	Copia convenzione (nel caso in cui in Comune si avvale delle ACER).
	Parere Direzione Regionale del MIBAC (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i. - da acquisire prima della progettazione).
	Dichiarazione del Progettista ai sensi dell'articolo 3, punto 6 c) del Regolamento;
Interventi di riparazione e ripristino edifici ERP con miglioramento sismico con esito di agibilità "E" e livello operativi E0, E1 o E2 - Art. 4 dell'allegato B	
	Scheda descrittiva intervento (Modulo Scheda Descrittiva Intervento).
	Modulo QTE.
	Copia del progetto esecutivo e dei relativi documenti componenti.
	Copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo.
	Copia dell'autorizzazione sismica o del certificato di deposito rilasciato dalla struttura competente in materia sismica per l'intervento.
	Copia convenzione (nel caso in cui in Comune si avvale delle ACER).
	Parere Direzione Regionale del MIBAC (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i. - da acquisire prima della progettazione).
	Tabella calcolo superfici (Modulo Calcolo Superfici).
	Dichiarazione del Progettista ai sensi dell'articolo 4, punto 6 c) del Regolamento;
Interventi demolizione e ricostruzione di edifici con esito di agibilità "E" e con livello operativa E3	
Art. 5 dell'allegato B	
	Scheda descrittiva intervento (Modulo Scheda Descrittiva Intervento).
	Modulo QTE.
	Copia del progetto esecutivo e dei relativi documenti componenti.
	Copia dell'atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo.
	Parere Direzione Regionale del MIBAC (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i. - da acquisire prima della progettazione).
	MUR (modulistica unificata regionale relativa al procedimento in materia sismica) (solo nel caso di interventi con miglioramento sismico e di nuova costruzione).
	Copia convenzione (nel caso in cui in Comune si avvale delle ACER).
	Tabella calcolo superfici (Modulo Calcolo Superfici).
	Dichiarazione del Progettista ai sensi dell'articolo 5, punto 8 c) del Regolamento;

**Edifici con esito di agibilità “E” ed un livello operativo E0, E1 o E2 per i quali anziché eseguire riparazione con miglioramento sismico al 60% si effettua demolizione e ricostruzione
Art. 5 dell’allegato B**

N° _____ perizie (Perizia tecnica asseverata redatta da un tecnico abilitato che attesta la convenienza economico-gestionale alla nuova realizzazione)

(Documentazione da inviare entro 120 dall’assenso)

	Copia del progetto esecutivo e dei relativi documenti componenti.
	Modulo QTE.
	Copia dell’atto amministrativo di approvazione del progetto esecutivo.
	Parere Direzione Regionale del MIBAC (solo per edifici soggetti a tutela dal DLGS 42/2004 e s.m.i. - da acquisire prima della progettazione).
	MUR (modulistica unificata regionale relativa al procedimento in materia sismica) (solo nel caso di interventi con miglioramento sismico e di nuova costruzione).
	Copia convenzione (nel caso in cui in Comune di avvale delle ACER).
	Scheda descrittiva intervento (Modulo Scheda Descrittiva Intervento).
	Tabella calcolo superfici (Modulo Calcolo Superfici).
	Dichiarazione del Progettista ai sensi dell’articolo 5, punto 8 c) del Regolamento;

Edifici a proprietà mista pubblica - privata

Art. 8 dell’allegato B

	Nel caso di delega ad ACER copia convenzione tra Comune ed ACER
	Copia scheda Aedes fabbricato
	Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione perizia asseverata a definizione del livello operativo
	Copia Richiesta di contributo (RCR Unico) priva di allegati
	Ordinanza di assegnazione e ripartizione contributo con allegata Tabella B-MUDE

INFORMAZIONI RELATIVE AL R.U.P.

NOME/COGNOME	
TELEFONO/CELL.	
E-MAIL	

INFORMAZIONI RELATIVE AL REFERENTE

NOME/COGNOME	
TELEFONO/CELL.	
E-MAIL	


AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE – SISMA 2012

Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di ricostruzione e per la Gestione dei contratti e del Contenzioso

PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

SCHEDA DESCRITTIVA INTERVENTO			
INFORMAZIONI RELATIVE AL R.U.P.			
NOME/COGNOME			
TELEFONO/CELL.			
E-MAIL			
IDENTIFICAZIONE DELL'INTERVENTO			
PROV.		COMUNE	
LOCALIZZAZIONE			
CLASSIF. AEDES			
TIPOLOGIA DELL'INTERVENTO (barrare l'ipotesi che ricorre)			
Riparazione/ripristino _____		Demolizione/ricostruzione _____	
Alloggi pubblici n. _____		Alloggi complessivi dell'intervento n. _____	
SUPERFICI			
Su (superficie utile)			
Sa (superficie accessoria)			
Sc (superficie complessiva) (Su+60%Sa)			
ARTICOLAZIONE COMPLESSIVA DEL COSTO PARAMETRICO (solo per interventi di demolizione e ricostruzione) (barrare l'ipotesi che ricorre)			
Costo base max Euro 1.650,00			
Incrementi (barrare l'ipotesi che ricorre)			
_____ 10% per ubicazione disagiata del cantiere causata da distanza di almeno il 25% del perimetro da altri edifici inferiore a m. 1,50, ovvero di accesso al cantiere da spazio pubblico con percorso di larghezza inferiore a 2 metri;			
_____ 5% per asportazione e conferimento ad idonei impianti di selezione, recupero o smaltimento dei materiali provenienti dal crollo o demolizione di almeno il 30% del volume totale dell'edificio;			
_____ 15% per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti su edifici classificati con livello operativo E3 che conseguano, nel caso di ricostruzione totale, la classe energetica A.			
TOTALE Euro			

CALCOLO COSTO PARAMETRICO TOTALE E RISORSE FINANZIARIE				
SC – mq (a)	COSTO A MQ DI SC euro (b)	TOTALE COSTO PARAMETRICO euro (a x b)	COSTO INTERVENTO euro	RISORSE FINANZIARIE RICHIESTE euro (*)

(*) importo max ≤ costo parametrico

Prospetto riassuntivo costi intervento e relative fonti di copertura finanziaria	
COSTO INTERVENTO	
Composizione dei costi	COSTI
a) Costo di riparazione/ripristino o demolizione e ricostruzione	
b) Spese tecniche	
c) Spese gestione	
d) Oneri fiscali	
e) Altro (specificare)	
TOTALE (a+b+c+d+e)	
COPERTURA FINANZIARIA	
Composizione sommaria delle fonti di copertura	IMPORTO
Risorse richieste	
Mezzi propri	
Altro finanziamento a medio e lungo termine	
Altro (specificare)	
TOTALE	

Quadro Tecnico Economico

Lavori	Costo in Euro
Importo lavori soggetti a ribasso	
Oneri per la mano d'opera non soggetti a ribasso	
Altri importi, specificare _____	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	
Totale Lavori	

Somme a disposizione	Costo in Euro
IVA sui lavori	
Spese tecniche (max 10% di totale Lavori di progetto - Spese di cui all'art. 10, comma 6 del Regolamento)	
Contributi previdenziali spese tecniche (inarcassa, ...)	
IVA su spese tecniche e contributi (inarcassa, ...)	
Prestazioni tecniche e incentivanti (max 2% di totale Lavori di progetto - Spese di cui all'art. 10, comma 5 del Regolamento)	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (sanificazione, traslochi, ecc.), specificare _____	
IVA sui lavori in economia	
Rilievi, accertamenti e indagini (Spese di cui all'art. 10 commi 8 e 9, del Regolamento)	
IVA su rilievi, accertamenti e indagini	
Prestazioni professionali geologiche (art. 10, comma 10 del Regolamento)	
Contributi prestazioni professionali geologiche (cassa geologi, ...)	
IVA su contributi prestazioni professionali geologiche	
Ulteriori prestazioni professionali (Spese di cui all'art. 10 commi 11 e 12, del Regolamento)	
Contributi prestazioni professionali ulteriori (casse, ...)	
IVA su contributi prestazioni professionali ulteriori	
Allacciamenti ai pubblici servizi	
IVA su allacciamenti ai pubblici servizi	
Imprevisti (max 10% di totale Lavori)	
IVA sugli imprevisti	
Altro	
Totale Somme a disposizione	

Totale Generale	
------------------------	--



Modulo Erogazione

AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE – SISMA 2012

Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di ricostruzione e per la Gestione dei contratti e del Contenzioso

**PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO
DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

(Modulo Erogazione)

**All'Agenzia Regionale per la
Ricostruzione – Sisma 2012**

Servizio per la Gestione Tecnica degli
Interventi di ricostruzione e per la
Gestione dei contratti e del Contenzioso

Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna (BO)

PEC: stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it

Provincia _____							
Comune	Localizzazione intervento	N° alloggi pubblici	N° alloggi privati	Somma assegnata a programma (Allegato A)	Risorse assegnate (a)	Visto di congruità (protocollo e data)	Somma richiesta

Il sottoscritto _____

Responsabile Unico del Procedimento, dell'Ufficio/Servizio _____
(specificare: del Comune/Acer)

a) chiede l'erogazione di risorse pari a € _____ a titolo di:

<input type="checkbox"/>	€ _____	1° acconto , pari al 5 % della somma assegnata a programma
<input type="checkbox"/>	€ _____	2° acconto , pari al 40% della somma dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione, rimodulata dopo il ribasso d'asta, alla consegna dei lavori. Si allega: <ul style="list-style-type: none"> - verbale di consegna dei lavori o dichiarazione del DL con la quale attesta la data effettiva di inizio lavori; - Q.T.E. aggiornato a seguito del ribasso d'asta;
<input type="checkbox"/>	1° acconto € _____ 2° acconto € _____ 90% importo lavori e somme a disposizione (b) € _____ Somma acconti (c) € _____ Somma richiesta (b-c) € _____	3° acconto pari alla differenza tra il 90% della somma dell'importo dei lavori e delle somme a disposizione (rimodulata dopo il ribasso d'asta ed eventuali varianti in corso d'opera) e gli acconti già erogati, alla dimostrazione di uno stato di avanzamento lavori pari al 45%. Si allega: <ul style="list-style-type: none"> - dichiarazione del direttore dei lavori con la quale certifica che lo stato di avanzamento dei lavori è pari o superiore al 45% del loro valore totale;
<input type="checkbox"/>	1° acconto € _____ 2° acconto € _____ 3° acconto € _____ Saldo lavori e somme a disposizione da certificato regolare esecuzione (d) € _____ Somma acconti (e) € _____ Somma richiesta (f) (d-e) € _____ Eventuale economia rispetto alle risorse assegnate (a-d) € _____ Eventuale somma da restituire rispetto alle erogazioni già effettuate (c-d) € _____	Saldo per la quota residua del 10% alla fine dei lavori con l'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo tecnico amministrativo delle opere. Si allega: <ul style="list-style-type: none"> - verbale fine lavori o dichiarazione direttore lavori con la quale attesta la data effettiva di fine lavori. - quadro economico riepilogativo della spesa di collaudo/certificato di regolare esecuzione relativo all'intervento (Modulo QE riepilogativo); - copia conformi originale certificato di collaudo statico e di collaudo tecnico-amministrativo o certificato regolare esecuzione (collaudo statico è obbligatorio per interventi di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione); - delibera consiglio di amministrazione di approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo tecnico amministrativo; - dichiarazione sull'ammontare delle prestazioni tecniche e amministrative relative all'intervento;

<input type="checkbox"/>	SAL _____ € _____	INTERVENTI SU PRORPIETA' MISTA PUBBLICA – PRIVATA SAL _____ Si allega: <ul style="list-style-type: none"> - eventuale Ordinanza sindacale di rideterminazione dei contributi con allegata tabella "B-MUDE"; - comunicazione del Comune di autorizzazione al pagamento del SAL _____ all'Istituto di credito prescelto;
	Eventuale economia rispetto alle risorse assegnate € _____ Eventuale somma da restituire rispetto alle erogazioni già effettuate € _____	

- b) dichiara che la documentazione attestante la spesa da sostenere si trova depositata agli atti di ufficio di questa Amministrazione;
- c) dichiara che in caso di saldo negativo provvederà alla restituzione della somma paria a € _____ con le modalità che verranno indicate dal Commissario Delegato oppure utilizzerà le economie secondo le modalità stabilite dal Programma. (Barrare l'ipotesi che ricorre)
- d) allega la documentazione di sopra elencata attestandone la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i.;
- e) dichiara veritieri tutti i dati riportati e tutte le notizie fornite.

Data _____

(timbro e firma)

INFORMAZIONI RELATIVE AL R.U.P.	
NOME/COGNOME	
TELEFONO/CELL.	
E-MAIL	
INFORMAZIONI RELATIVE AL REFERENTE	
NOME/COGNOME	
TELEFONO/CELL.	
E-MAIL	


AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE – SISMA 2012

Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di ricostruzione e per la Gestione dei contratti e del Contenzioso

PROGRAMMA PER IL RIPRISTINO, LA RIPARAZIONE ED IL POTENZIAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

QE								QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA PER GLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA											
INFORMAZIONI RELATIVA ALLA COMPILAZIONE DEL QE																			
Data compilazione				Generalità del compilatore				Firma compilatore											
IDENTIFICAZIONE INTERENTO																			
Comune		Localizzazione intervento		N° alloggi	Classif. Aedes	Progetto esecutivo del		Eventuale variante n.		Inizio lavori		Fine lavori							
QUADRO ECONOMICO																			
N° e data atto amministrativo di approvazione del collaudo /certificato di regolare esecuzione																			
N. _____								Data _____											
OPERE		Importo progetto				Importo di appalto		Importo di variante n.		Importo collaudo/certificato di regolare esecuzione									
Costo di ripristino/riparazione o demolizione e ricostruzione																			
Spese tecniche																			
Oneri fiscali																			
Altro																			
Totale																			
RISORSE																			
Risorse assegnate Euro (a)				Anticipazione erogata Euro (b)				Importo collaudo Euro (c)				Saldo positivo/negativo Euro (d) (1)				Eventuale cofinanziamento Euro			
(1) se importo collaudo è > importo risorse attribuite il saldo = (a-b); se importo collaudo è < importo risorse attribuite il saldo=(c-b)																			
DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI																			
Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ nella qualità di Direttore dei Lavori dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite ed i dati indicati nel presente quadro economico corrispondono al vero e attesta che l'edificio/gli alloggi ha/hanno raggiunto la piena agibilità e che pertanto sussistono le condizioni necessarie a garantire il rientro dei nuclei familiari assegnatari degli alloggi																			
(data) _____								(timbro e firma) _____											

DICHIARAZIONE DEL R.U.P.

Il sottoscritto _____ dichiara sotto la propria responsabilità che tutte le notizie fornite ed i dati indicati nel presente quadro economico corrispondono al vero.

(data)_____
(timbro e firma)

Dichiarazione spese tecniche e amministrative

INTESTAZIONE ACER PROVINCIALE
--

All' Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012

Servizio per la Gestione Tecnica degli Interventi di ricostruzione e
per la Gestione dei contratti e del Contenzioso
Viale Aldo Moro, 64 - 40127 Bologna (BO)

PEC: stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it

Programma per il ripristino, la riparazione, ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica danneggiato dal Sisma.

Intervento N° di in via
..... n., Comune di (.....).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con la presente il sottoscritto nato a il .../.../....., domiciliato presso ACER-....., via n. ... a, in qualità di **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO** dell'intervento sopracitato consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del D.P.R. 28-12-2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,

DICHIARA

- che le prestazioni tecniche e amministrative relative all'intervento a seguito del completamento dello stesso sono state pari a € e che,

ai sensi del Decreto Commissariale n. 259 del 16/04/2013 (vigente alla data di richiesta del contributo) sono così determinate:

Punto D.1 (Totale max 10% con max 2% relativo ai compensi incentivanti) + (oneri fiscali e previdenziali)	Prestazioni tecniche eseguita da professionisti esterni comprensive di oneri fiscali e previdenziali e/o eseguite direttamente da personale ACER.	€
Punto D.1b (max 2%)	Prestazioni tecniche ulteriori escluse dal punto D.1a ed eseguite direttamente da personale ACER.	€
Punto D.4 (max 2%)	Spese di Gestione riconosciute alle ACER	€
TOTALE		€

oppure,

ai sensi del Regolamento, Allegato B del programma, articolo 10 (vigente alla data di richiesta del contributo) sono così determinate:

Comma 4 a (max 2%)	Prestazioni del RUP, comprese quelle dei collaboratori tecnico-amministrativi, giuridici e spese di gestione amministrativa.	€
Comma 4 b (max 10%) + (oneri fiscali e previdenziali)	Prestazioni tecniche eseguita da professionisti esterni comprensive di oneri fiscali e previdenziali e/o eseguite direttamente da personale ACER.	€
Commi 11 e 12	Prestazioni tecniche ulteriori escluse dal comma 4 b, eseguite da professionisti esterni comprensive di oneri fiscali e previdenziali e/o eseguite direttamente da personale ACER.	€
TOTALE		€

- che i dipendenti coinvolti nell'intervento in oggetto, con i rispettivi compiti, sono stati i seguenti:

NOMINATIVO del DIPENDENTE	RESPONSABILITA' e COMPITI SVOLTI
Arch. ...	Responsabile Unico del Procedimento
Ing. ...	Progettista generale e Direttore Lavori
Geom. ...	Direttore Operativo di cantiere
Ing. ...	Coordinatore Sicurezza in Progettazione
Uff. Patrimonio (Geom. ...)	Pratica catastale
Segreteria appalti (arch. ..., dott.ssa ...)	Gestione gara appalto e subappalti
Uff. Ragioneria (dott.ssa. ..., rag. ...)	Liquidazione fatture e pagamenti
.....

....., .../.../.....

il Responsabile Unico del Procedimento

.....

il Legale Rappresentante di ACER

.....

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.